

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 430<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati Pag. 23041

##### Seguito della discussione:

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1654), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori:

PRESIDENTE	23053 e <i>passim</i>
ALESSI, <i>relatore</i>	23041 e <i>passim</i>
ANGELINI Armando	23078
BANFI	23083
BATTINO VITTORELLI	23083
BERLINGIERI	23054
BERMANI	23055 e <i>passim</i>
BONAFINI	23055, 23056
CHABOD	23079
CORNAGGIA MEDICI	23073

GULLO	Pag. 23053, 23070
KUNTZE	23075
MAGLIANO Giuseppe	23054
MARIS	23059 e <i>passim</i>
MORVIDI	23083
NENCIONI	23045, 23057, 23061
PETRONE	23069
PICCHIOTTI	23050, 23063, 23064
POËT	23085
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23043 e <i>passim</i>
RENDINA	23048, 23067
RODA	23072, 23074, 23075
TERRACINI	23078, 23080
TOMASSINI	23044 e <i>passim</i>
Votazione per appello nominale	23081, 23082

##### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze	23088
Annunzio di interrogazioni	23088



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**N E N N I G I U L I A N A ,** Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputato **ROMANATO .** — « Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali » (1666);

Deputato **VALITUTTI .** — « Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie » (1667);

« Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1668);

Deputati **MENGOZZI** ed altri; **PREARO** ed altri. — « Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, numero 454 » (1669).

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1654), d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto », d'iniziativa del senatore Monni e di altri senatori.

Siamo sempre all'articolo 1. Ricordo che dobbiamo proseguire la discussione sugli emendamenti concernenti i reati commessi col mezzo della stampa. Gli emendamenti sono già stati illustrati e su di essi debbono ora esprimere il loro parere la Commissione ed il Governo.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**A L E S S I , relatore.** La Commissione deve esprimere il suo parere in conformità alle dichiarazioni che a titolo personale ha fatto stamattina il senatore Monni. Prima però di entrare nel merito vorrei far mia una osservazione che stamattina faceva proprio il Ministro guardasigilli. Non mi pare che sia esatto affermare che il nostro disegno di legge escluda dall'amnistia i reati di stampa: non li esclude l'articolo 1, naturalmente quando il reato rientra nell'ambito per cui l'amnistia è predisposta; non li esclude l'articolo 3, riguardante il condono, sempre nell'ambito in cui è disposto il condono. Qui la questione si deve porre nei termini reali in cui è posta dal disegno di legge. Si chiede per i reati di stampa una estensione dell'amnistia anche al di là dei massimi edittali stabiliti dall'articolo 1. Si tratterebbe quindi non già di una esclusione, di un atteggiamento del decreto legislativo quasi avversativo delle ragioni proprie della stampa, ma di una resistenza alla richiesta di privilegi particolari che si chiedono non già dalla stampa che li potrebbe meritare, ma a coloro che delinquono servendosi della stampa. Ora questa è tutta un'altra questione.

A me piace ricordare, in questo momento, che appartengo alla famiglia dei giornalisti: vi appartengo naturalmente soltanto da ventitre anni, da quando si è restaurata la libertà in Italia in quanto prima la mia condi-

zione particolare nei confronti del passato regime non mi consentiva di potere esprimere le mie idee. Ma non è che il giornalismo coincida normalmente o anche eccezionalmente con la esigenza di violare la legge. Ben si è detto stamattina: *aliud est accusare aliud est maledicere*. Il compito del giornalismo in una società come la nostra, cioè democratica, che tiene al bene supremo della libertà, è fondamentale. Il bene della libertà di stampa è capitale, essenziale in un regime libero. La stampa non ha soltanto il compito di informazione, il che significa aprire, allargare il dibattito al giudizio di tutta l'opinione pubblica, ma, in regime democratico, con la evoluzione del tempo presente, la stampa ha il compito ben più alto, formativo delle coscienze, perchè contribuisce in modo eminente al civismo.

Ora non si devono sovvertire questi compiti e questi strumenti trasformando questo nobilissimo e santo strumento di libertà in strumento di persecuzione iniqua. Infatti, se si tratta di denuncia regolarmente fondata sui fatti, allora è la grande e bella battaglia, il vero dibattito che si apre; ma se si usa la stampa a fini persecutori e delittuosi (cioè diffamazione che risulti in tutti i suoi estremi invenzione dolosa del fatto) non si vede perchè la stampa debba avere dei privilegi sul comune diffamatore, quando il reato ha una entità oggettiva assolutamente straordinaria, perchè si estende la comunicazione lesiva del prestigio, del decoro altrui a tutto l'ambito stesso della Nazione — pensiamo alla stampa quotidiana; e dal punto di vista non solo quantitativo, ma anche qualitativo, enorme, perchè offende lo stesso prestigio, lo stesso compito altissimo della stampa. A mio modo di vedere, il giornalista diffamatore è un traditore anzitutto della nobile tradizione della stessa associazione, dello stesso nobile compito della stampa, perchè il diffamato per mezzo della stampa si può dire che è un uomo esposto al linciaggio della pubblica opinione. Si tratta della morte civile, della morte morale che può essere ben più grave della stessa morte fisica, perchè si sopravvive fisicamente, ma non si sopravvive più nella estimazione generale, cioè nella relazione sociale.

I rilievi fatti stamane, cioè che la diffamazione attraverso lo spettacolo, attraverso la televisione non raggiunge i limiti di pena previsti per la stampa, denunciano una lacuna non in favore dei delitti di stampa. Si tratta cioè di rilievi che valgono ad incitare il legislatore a perequare queste condizioni, ma in senso repressivo. La legge sulla stampa commina per la diffamazione aggravata un massimo di pena di anni sei; tale pena è concepita dal legislatore democratico proprio a tutela di questo bene supremo. Qui mi pare che vanamente si sia richiamato il legislatore del passato regime, perchè la nostra legge ha voluto stabilire questo massimo di pena — e sappiamo tutti, compresi i colleghi delle estreme, che mai i giudici, almeno per quanto risulta dalla prassi giudiziaria, hanno applicato il massimo della pena — proprio per sottrarre questi reati, che sono reati comuni, dalla tentazione di poterli far rientrare nelle frequenti amnistie ordinarie.

Però, se questo si può dire in ordine alla diffamazione consumata a mezzo della stampa (e non mi dilungo su questo argomento perchè ormai il dibattito è stato ampio e, dopo il discorso appassionato di Chabod e le parole chiare, posate, ma limpide del senatore Monni, sarebbe un perdersi ad aggiungere altre cose), va soggiunto che il caso subordinato previsto negli emendamenti dei senatori Nencioni e Tomassini — cioè la posizione del direttore non correo, non legato al delitto per via dell'articolo 110, non complice nè solidale col diffamatore, ma anzi ignaro della pubblicazione che è stata fatta nel suo giornale da un corrispondente di provincia o da qualche altro, ignaro della diffamazione che si consuma a carico di un cittadino — è ben diverso da quello del reale diffamatore.

Qui va richiamata (e lo dico particolarmente a coloro che hanno delle perplessità in materia) la posizione critica che ha assunto l'articolo 57 in tutto il sistema penale. Si è detto che si tratta di responsabilità a titolo di colpa, per lo meno per negligenza, da parte del direttore di un giornale che abbia ospitato notizie diffamatorie a carico di un cittadino, quando però questo direttore non vi abbia concorso. E si è sollevata addirittura una questione di costituzionalità

della legge perchè altri vi hanno ravvisato nè più nè meno una imputabilità a titolo di responsabilità obiettiva, cosa che è assolutamente estranea, non solo alla nostra civiltà, ma comunque al nostro sistema penale, per lo meno secondo tutti i più accreditati teorici della criminologia e della responsabilità morale.

Ora, questo caso, condizionato come è nell'emendamento del senatore Nencioni, mi pare che si possa raccomandare all'approvazione, per due motivi. Non solo perchè qui non si tratta di dolo, ma si tratta di colpa grave, anche se il giornale ha tendenza scandalistica e non di denuncia o di dibattito, ed è certamente aperto ad una generosa ospitalità del delitto. Vi è una colpa grave, si potrebbe dire qualificata, per la prevedibilità dell'evento, anzi per la previsione dell'evento, ma tuttavia non si può confondere con il dolo.

È da sottolineare ancora non solo che qui si tratta del direttore non solidale, del direttore ignaro, ma si tratta della posizione del direttore quando l'autore sia stato scoperto, quando cioè è appagata l'esigenza fondamentale del cittadino di vedere condannato il diffamatore attraverso la stampa, e cioè l'autore dell'articolo, sottoscrittore o no che sia.

Quando l'autore si conosce, dice l'emendamento Nencioni e perciò sarà punito, il fatto è represso; non rimane che la responsabilità, secondaria in questo caso, del direttore del giornale, che l'amnistia non copre negli aspetti civili riparatori del danno, e nemmeno copre nella esigenza di una riparazione morale, perchè permette che sia punito e colpito l'autore della diffamazione.

E allora giustizia vuole — è proprio in questo caso un problema di giustizia — che sia distinta la situazione del direttore di un giornale nelle cui colonne venne diffamato un cittadino, quando si conosca e si colpisca l'autore della diffamazione, dalla posizione di colui che ha commesso il reato.

Per questi motivi, sui quali non voglio ulteriormente soffermarmi perchè sarebbe un allungare fuori del necessario il dibattito, esprimo a nome della quasi totalità della

Commissione l'avversione netta contro i due emendamenti principali, che riguarderebbero l'estensione dell'amnistia agli autori di diffamazione per mezzo della stampa; esprimo invece parere favorevole all'emendamento subordinato dei senatori Nencioni, Pace, Pinna e Crollalanza, che più o meno è eguale a quello presentato dal senatore Tomassini, aggiungendo però, con le parole « quando sia noto l'autore », la condizione che realizza il motivo fondamentale che ci pone contro gli emendamenti principali: la punizione del vero colpevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario al primo emendamento, mentre per il secondo si rimette al parere della Commissione, senza essere completamente convinto delle ragioni espresse a favore.

Al primo emendamento il Governo è contrario per le considerazioni che sono state svolte testè dal senatore Alessi e che stamane sono state svolte da altri senatori. È stato, cioè, giustamente ricordato che qui non si tratta, come viene detto comunemente, di discriminare, di colpire la stampa in modo speciale, perchè qui non c'è un'esclusione dei reati di stampa, c'è invece, in contrario, la volontà di includere dei reati di stampa che uscirebbero dalla previsione dell'articolo 1 in quanto la pena con la quale essi sono puniti è superiore a quella considerata nell'articolo 1.

Quindi per tutto il resto, che riguarda poi la sostanza profonda del problema, cioè per le ragioni di carattere morale e sociale per cui coloro che hanno in mano la responsabilità della stampa, che hanno in mano questo strumento così potente, proprio perchè è uno strumento importante, uno strumento nobile, uno strumento essenziale della nostra società democratica, hanno doveri di responsabilità o doveri di controllo maggiori di qualunque cittadino, per tutto il resto, dicevo, di queste considerazioni, io mi rimetto a quanto ha detto il senatore Ales-

si, ma vorrei aggiungere un'osservazione che mi è stata suggerita proprio da coloro che hanno perorato l'estensione dell'amnistia ai reati di diffamazione specifica, ai reati di diffamazione aggravata.

È stato detto, cioè, che noi ci troviamo di fronte a una prassi, a una applicazione costante, da parte della Magistratura, di questa disposizione di legge senza giungere nè al massimo della pena, nè a pene vicine al massimo: le pene inflitte sono state sempre — si è detto, e credo giustamente — inferiori ad un anno, le rare volte che sono state inflitte.

Ebbene, il problema allora non è della persecuzione del giornalista, il problema è quello di stabilire la verità o meno della diffamazione, perchè il giornalista è sempre coperto dall'indulto che giunge a due anni. Quindi non c'è questa ipotesi del giornalista che viene trascinato in galera; c'è semplicemente l'ipotesi dell'accertamento della diffamazione in sede penale, vale a dire la difesa del povero diffamato.

E vi prego di considerare che io finora sono esente da queste preoccupazioni perchè non ho avuto ancora l'onore di essere oggetto di diffamazioni aggravate; gli insulti si sprecano tutti i giorni, ma, ripeto, non ho avuto l'onore di diffamazioni aggravate. Quindi non parlo per difesa personale nè di altre persone politiche perchè tra l'altro non si deve errare credendo che questo sia un problema soltanto dei politici. La diffamazione può avvenire, come normalmente avviene in certi giornali scandalistici, anche nei confronti del cittadino che non si interessa di politica e che ha pur esso diritto ad essere tutelato nella sua onorabilità, in questo bene morale del quale si è esaltata l'importanza.

Per queste ragioni, che io aggiungo a quelle esposte dal senatore Alessi poco fa, dichiaro, a nome del Governo, di essere decisamente contrario ai due emendamenti principali.

Un po' meno contrario, cioè rimettendomi alla proposta della Commissione, io sono per quanto riguarda l'emendamento Nencioni e il corrispondente emendamento del senatore Schiavetti, presentati in via su-

bordinata, conformi nella sostanza, se non nella forma. Vorrei però osservare a tale proposito che mi pare che questa mattina si sia un po' favoleggiato circa la difficoltà in cui verrebbe messo il direttore che viene colto di sorpresa dal redattore che pubblica una diffamazione senza che lui ne sappia niente. Abbiamo tutti qualche esperienza di vita giornalistica e sappiamo che, quando un incidente del genere si verifica ad esso si rimedia immediatamente con una rettifica la quale non intacca certo l'onorabilità del giornalista quando appunto egli è in buona fede.

Il fatto è che questi episodi macroscopici avvengono normalmente quando c'è non la complicità ma la volontà direi principale del direttore che ospita l'articolo incriminato, se addirittura non lo ha scritto lui.

A L E S S I , *relatore*. Però in questi casi è correo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo; ma siccome è stato detto che il povero direttore non sa mai nulla di tutto questo, io ho replicato che quando ciò avviene si rimedia senza danno con una rettifica, a meno che non si tratti del caso cui ho accennato.

Mi pare pertanto che non ci siano molte ragioni valide, quali quelle che sono state indicate, per approvare l'emendamento Nencioni. Comunque, mentre per questo io mi rimetto al parere della Commissione e naturalmente alla volontà dell'Assemblea, per la coppia di emendamenti principali torno a dichiararmi contrario a nome del Governo.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . In sostanza mi pare che l'orientamento della Commissione sia questo: per quanto riguarda il primo emendamento, cioè quello relativo all'amnistia *sic et simpliciter* per tutti i reati di stampa, essa è decisamente contraria. Io non

voglio tornare sulla questione che questa mattina ha suscitato un vivace dibattito in questa Assemblea; mi soffermo soltanto sul secondo emendamento, quello concernente l'amnistia da applicarsi al direttore o al vicedirettore del giornale che, a titolo di colpa, dovrebbe rispondere del reato di diffamazione.

Indubbiamente questo principio è un po' atipico nel nostro sistema penale perchè la diffamazione colposa non esiste, ma esiste quella del direttore del giornale per il mancato controllo sull'articolo o sulla pubblicazione.

Io non vorrei a questo punto, come suol dirsi, rompere le uova nel paniere. Infatti la Commissione dice: noi siamo favorevoli a concedere amnistia al direttore, però a condizione che sia noto l'autore dello scritto. Qui sorge un problema giuridico di notevole importanza, oltre che un problema morale. Reclamando infatti la notorietà dell'autore dello scritto, sorge il problema: è questa una condizione obiettiva di punibilità per cui deve essere noto, e comunque non interessa come sia noto? E quando non sia noto l'autore dello scritto, non è applicabile l'amnistia?

Se la memoria non mi tradisce (non ho qui il testo della legge sulla stampa) mi pare che un trattamento diverso venga fatto a proposito della stampa periodica e clandestina. Ma vedete, onorevoli colleghi, se noi poniamo quella condizione — quando sia noto l'autore — costringiamo indirettamente il direttore o il vice direttore del giornale a rivelare il nome dell'autore per poter beneficiare dell'amnistia. Ed allora dovremmo studiare una formulazione diversa di questo articolo. Come facciamo a costringere, direttamente o indirettamente, il direttore del giornale a rivelare il nome dell'autore? Io, direttore di un giornale, non rivelo il nome dell'autore di un determinato articolo perchè non lo conosco; ma finchè non rendo noto questo nome non posso beneficiare dell'amnistia. Si tratta allora di un'amnistia condizionata. E condizionata a che cosa poi? A un atto che può anche essere estraneo alla volontà e alla conoscenza del direttore. Se il direttore non conosce quel nome, che co-

sa può rivelare? Voi dite: è facile saperlo. Ma il direttore può anche non saperlo. Allora bisognerebbe riformare la legge e prescrivere che tutti gli articoli siano firmati. Ma non possiamo, collega Alessi, pretendere dal direttore del giornale di rivelare il nome dell'autore dell'articolo: lo costringeremmo a fare una delazione. (*Commenti dal centro*).

Pertanto, onorevole Alessi, nell'accordo generale che vi è su questo emendamento possiamo trovare una formulazione diversa che non susciti delle divergenze sul piano interpretativo.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Desidero dare al senatore Tomassini i chiarimenti che mi ha chiesto. Qui non si tratta di trasformare l'articolo 57 nè di modificare gli elementi costitutivi di esso; si tratta di decidere con quali condizioni si può estendere l'amnistia a questi reati che secondo l'articolo 1 non vi rientrerebbero. Come è lecito in una amnistia porre la condizione, per esempio, del risarcimento del danno, così si può porre altra condizione obiettiva; e la condizione obiettiva è nel nostro caso che si tratti di diffamazione a mezzo della stampa di cui sia noto l'autore. In questo caso diciamo che è riparata l'offesa morale, perchè si celebra il processo a carico del diffamatore ed è data al diffamato la possibilità di dimostrare che i fatti attribuitigli sono insistenti. Quando questa condizione non si verifica, non si modifica il titolo del reato, ma solo non si rende possibile l'applicazione dell'amnistia.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare brevemente per dichiarazione di voto perchè non vorrei che alcune affermazioni

fatte stamani dal collega Chabod rimanesero a verbale senza una precisa risposta. Si tratta di affermazioni che non rispondono a una realtà giuridica e morale.

Il senatore Chabod stamattina ha detto anzitutto, in polemica con quanto io avevo affermato, che non è che si escludano i giornalisti, ma si escludono i diffamatori. Ora vorrei fare presente al senatore Chabod che questa affermazione, oltre ad essere una affermazione demagogica, tanto che ha riscosso un facile applauso, è completamente gratuita. E lo dimostra la statistica che il senatore Chabod può controllare in ogni momento presso gli interessati. Per esempio, Mario Missiroli, presidente della Federazione nazionale della stampa...

GULLO. Che nome!

NENCIONI. Non è un nome, è una istituzione, onorevole collega. Mario Missiroli, dicevo, nonostante abbia lasciato da due anni la direzione del « Corriere della Sera » (è noto che era direttore responsabile di quel giornale), ha ancora circa 30 processi in corso per diffamazione. Alfio Russo, l'attuale direttore del « Corriere della Sera » — e credo non si tratti di diffamatori abituali come ella ha detto, senatore Chabod...

CHABOD. Non ho detto questo!

NENCIONI. Mi lasci finire.

CHABOD. Non mi faccia dire cosa che non ho detto; e non parli di demagogia, in cui lei è maestro! Non ho parlato di diffamatori abituali...

NENCIONI. Lei ha detto questa mattina in polemica con me: non si tratta di escludere i giornalisti, si escludono i diffamatori. C'è il verbale. Ora le faccio presente questa statistica che lei deve considerare e tener ben presente quando fa di queste affermazioni. Ripeto, Alfio Russo, attuale direttore del « Corriere della Sera », ha 60 processi in corso per diffamazione specifica doppiamente aggravata a mezzo stampa. (*Interruzione del senatore Pezzini*). Il

direttore del « Messaggero » ne ha circa 80, il direttore del « Roma » ha 87 processi in corso. Non so quanti processi abbiano i due direttori dell'« Avanti! » e i due direttori dell'« Unità ». Ma certo hanno un numero di processi molto alto. (*Commenti*). Luongo del « Gazzettino », unico direttore di un giornale che ha scritto un articolo di fondo richiedendo l'estensione dell'amnistia, ha una situazione analoga. I legali della Federazione nazionale della stampa possono dimostrare in qualsiasi momento, quando ella, senatore Chabod, volesse accertarsi della situazione, che per il 90-95 per cento dei casi (onorevole Ministro, anche questo è utile che lei lo sappia) si tratta di querele per aver pubblicato notizie dei verbali dei Carabinieri e della Questura e per gli altri casi si tratta di casi patenti di estorsioni o di ricatti.

Questa mattina — ed è l'ultima cosa che dico — Missiroli e Falvo hanno inviato al Presidente del Consiglio un telegramma « sollecitando il suo intervento affinché la amnistia, che dovrebbe essere concessa per il ventennale della Repubblica, non escluda proprio la stampa che a tutti i livelli ha contribuito al consolidamento delle istituzioni repubblicane, ivi compresa la libertà di stampa ».

Un'altra affermazione volevo che non fosse senza risposta, senatore Chabod, ed è quella che lei ha fatto circa il procedimento civile che si instaura quando sia estinto per amnistia il reato di diffamazione. Lei si è richiamato al procedimento Parri del 1954 dicendo delle cose inesatte, perchè il procedimento Parri che fu estinto per amnistia ebbe questa soluzione giudiziaria: cioè Parri presentò una citazione chiedendo l'accertamento della diffamazione nel dicembre 1954 ed ebbe la sentenza dalla prima sezione del Tribunale civile di Milano nel febbraio 1955. Nessun procedimento penale mai ha avuto una soluzione così rapida e la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha definito il processo con soddisfazione massima del senatore Parri, tanto che non ha ritenuto neanche di ricorrere alla Suprema corte ed ha definito la cosa rilasciando la ricevuta del compenso del risarcimento



del danno che la sentenza aveva ritenuto di stabilire, è una sentenza di circa 60 pagine che fa onore alla Magistratura di Milano e che è rimasta in tema di diffamazione a mezzo stampa come fonte di conoscenza della struttura del reato, degli istituti e della disciplina e si ricorre sempre a questa sentenza perchè è un arresto fondamentale. Ella vede, senatore Chabod, che in sede civile è sempre possibile con ampia facoltà di prova, con ampia possibilità, come nel processo penale non esiste, addivenire all'accertamento di una verità. E mi sono richiamato a questo precedente perchè ella ha detto che il senatore Parri ha avuto questa jattura...

**CHABOD.** Non ho parlato di jattura. Ho detto: il senatore Parri ha avuto la fortuna, non la jattura, di trovare un Tribunale civile che si è occupato di questo fatto. Legga il verbale.

**NENCIONI.** Ma che « fortuna »! Ha trovato l'autorità giudiziaria. Il senatore Parri non ha un foro speciale: si è rivolto all'autorità giudiziaria competente.

**CHABOD.** Comunque ho detto « fortuna » e non « jattura ».

**PRESIDENTE.** Concluda, senatore Nencioni, su questo argomento.

**NENCIONI.** Senatore Chabod, non faccia questa polemica inutile. Lei ha detto che jattura è ricorrere all'autorità giudiziaria in sede civile, e ha aggiunto anche, senatore Chabod, (*interruzione del senatore Chabod*) che in quella sede non è possibile esperire le prove. Si legga il verbale, e si convincerà che questo l'ha detto.

**BERMANI.** Ha detto che le prove non vengono pubblicate dai giornali, che è una cosa diversa.

**PRESIDENTE.** Chiudiamo questa polemica, perchè ci sono i documenti ufficiali del Senato che comprovano quello che è stato detto e quello che non è stato detto.

**NENCIONI.** Voglio finire, per favore. Che i giornali non pubblicino, non è vero neanche questo, perchè allora questa sentenza ha avuto larga pubblicità su tutti i giornali d'Italia, dal giornale d'informazione al più piccolo giornale di periferia. Questo volevo dire, e pertanto, concludendo, noi voteremo a favore dell'emendamento principale e dell'emendamento subordinato, e per quanto concerne l'emendamento subordinato mi richiamo alla posizione presa dal relatore circa la natura giuridica della responsabilità del direttore come responsabilità colposa.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Nencioni, Pace, Pinna e Crollanza tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo la lettera c) la seguente:

« d) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore ad anni 6 di reclusione, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a quella detentiva; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

L'analogo emendamento presentato dai senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti tendente ad aggiungere al primo comma, dopo la lettera c), la seguente:

« d) per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa per la ipotesi prevista dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato in via subordinata dai senatori Nencioni, Pace, Pinna e Crollanza tendente ad aggiungere, in via subordinata, nel primo comma, dopo la lettera c), la seguente:

« d) quando sia noto l'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità e fuori dei casi di concorso, per i reati commessi col mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vice direttore responsabile, previsti dall'articolo 57 del Codice penale,

modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127 ».

Poichè per la votazione di questo emendamento è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, chiedo ai presentatori di detta richiesta se la mantengono.

**N E N C I O N I .** Rinunziamo alla richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento subordinato proposto dai senatori Nencioni ed altri, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

L'analogo emendamento presentato in via subordinata dai senatori Schiavetti, Tomasini e Picchiotti tendente ad aggiungere dopo la lettera c) la seguente lettera:

« d) per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa commesso, per colpa, dal direttore o dal vice direttore responsabile » è assorbito dalla precedente votazione.

I senatori Terracini, Maris, Rendina, Morvidi, Gramegna, Gianquinto, Gullo e i senatori Picchiotti, Preziosi e Passoni hanno presentato due identici emendamenti tendenti a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

Il senatore Rendina ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**R E N D I N A .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo già più volte detto, attraverso gli interventi dei colleghi del nostro Gruppo che hanno parlato nel corso della discussione generale, le ragioni per le quali siamo contro qualsiasi discriminazione e di ordine obiettivo e di ordine soggettivo che si voglia introdurre in questo disegno di legge di amnistia. Abbiamo esposto i motivi generali che io riassumo molto rapidamente illustrando questo nostro emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso dell'articolo 1. I motivi generali debbono essere ravvisati nel fatto che noi

riteniamo già questo disegno di legge molto limitato nella sua estensione, per cui ogni ulteriore limitazione non farebbe che privarlo di quel carattere essenziale di generalità, che un disegno di legge come questo, anche per l'avvenimento che vuole sottolineare e quindi per il suo particolare significato, deve conservare. Abbiamo detto come non sia assolutamente giusto discriminare i reati da un punto di vista obiettivo, anche perchè manca un esatto termine di valutazione in base al quale si possa stabilire quali dei reati che si vogliono cancellare da questo disegno di legge di amnistia siano più gravi o meno gravi di altri che viceversa rientrano in esso. Noi affermiamo cioè che manca il termine di paragone, per stabilire, ad esempio, se il reato di furto, anche furto semplice, sia più o meno grave del reato di truffa. Troviamo infatti in quest'ultima parte, come ultima fattispecie giuridica che viene discriminata, l'articolo 640 del codice penale, che tutti sanno riguarda la truffa semplice. Ora si sa che la truffa semplice per non essere una truffa aggravata (e la truffa generalmente è aggravata appunto dalla particolare gravità del danno) è generalmente caratterizzata dal fatto che il danno che ne sia derivato sia un danno di particolare tenuità, o comunque tenue; altrimenti è ovvio che il magistrato, il quale muove contestazione in ordine al delitto di truffa, si preoccuperà di contestare in uno all'articolo 640 anche l'aggravante del danno di particolare gravità. Quindi noi affermiamo che non è possibile fare una discriminazione tra reato e reato, affidandosi a elementi di valutazione arbitrari.

Un disegno di legge il quale si rivolga alla generalità, che ha, cioè, come suoi destinatari, potenzialmente, un numero notevole di persone che possono essere incorse in queste violazioni di legge, non può fare discriminazioni siffatte.

Ma vi è una ragione di più perchè noi ci opponiamo a che sia fatta una tale discriminazione.

Ed io vorrei, a questo proposito, ricordare come le cose dette non sono del tutto esatte, per esempio, per quello che si riferisce all'articolo 316 che pure è incluso in

questo ultimo capoverso. Si è detto che questo è un peculato per errore altrui, ma non è un errore indotto. Quindi, allorchè si leva scalpore perchè si tratterebbe (come mi pare di aver sentito dire da un autorevole collega) di peculato commesso attraverso l'induzione altrui in errore, per cui il reato avrebbe un aspetto particolare di gravità, si dice una cosa inesatta perchè il 316 è caratterizzato dal fatto che il pubblico ufficiale approfitta dell'errore altrui. Quindi non si tratta di determinazione di induzione in errore perchè altrimenti si dovrebbe parlare o di reato di peculato o di reato di concussione o si dovrebbe parlare di malversazione, giammai delle ipotesi previste dall'articolo 316, ma si tratta di reato per cui ci sia stato un errore altrui di cui occasionalmente approfitta il pubblico ufficiale.

Vorrei ricordare inoltre come si è escluso, per esempio, il 371 che è il falso giuramento; e non capisco perchè analogicamente non dovrebbe essere escluso anche il delitto di cui all'articolo 372 che riguarda la falsa testimonianza. Questa è, secondo me, la riprova del fatto che il criterio al quale ci si affida per operare questa discriminazione è un criterio quanto mai soggettivo ed arbitrario.

È inutile dire che, quando si tratta poi dell'articolo 515, che erroneamente si è detto essere un delitto che riguarda la salute pubblica, per un errore evidentemente scusabile di espressione, non si tiene conto del fatto che questo punisce piccoli reati, talvolta insignificanti. Il 515 infatti è un reato contro l'economia e il più delle volte è un piccolo reato di truffa qualificata nei confronti di avventori, perchè in fondo è un reato che si commette nella piccola contrattazione collegata al piccolo commercio e quindi come tale non si capisce perchè questo articolo debba essere escluso dal beneficio dell'amnistia.

Altra osservazione, viceversa, si potrebbe fare per quello che si riferisce all'articolo 516. Qui è evidente il maggior risentimento pubblico, la diversa reazione pubblica che un siffatto reato determina. Qui si tratta di vendita di sostanze alimentari non genuine

come genuine, e, anche se siamo sempre nel campo dei piccoli reati, della piccola frode, non si può tuttavia escludere che questo reato sia di maggiore gravità. Ma mettere questi reati sullo stesso piano, associarli in un unico giudizio, mi pare commettere un grave errore di impostazione, porre in essere una discriminazione quale invece non dovrebbe per nessuna ragione tollerare un provvedimento di clemenza che si indirizza alla generalità dei cittadini.

Che dire infine dell'articolo 322? Vedete l'enormità di questa esclusione dall'amnistia: il 322 riguarda l'istigazione alla corruzione. Ebbene, l'articolo 115 del nostro codice penale dice che in fondo l'istigazione, quando non viene accolta, non è punibile; semmai si può far luogo a una misura di sicurezza.

Questo sta a dimostrare che questo reato di istigazione, allorquando fallisce nella produzione dell'evento voluto e desiderato, non è un reato che determina un grave risentimento.

Ora, l'istigazione alla corruzione del pubblico ufficiale, cioè il caso del pubblico ufficiale il quale viene « solleticato » dalle mali arti di una persona a violare appunto certi suoi doveri di scrupolo, di bravo funzionario, crea l'ipotesi dell'articolo 115. Ebbene, quello che non è concepibile è il perchè questo piccolo reato di chi tenti il pubblico ufficiale a compiere un atto irregolare, senza però che questo suo tentativo venga accolto, dovrebbe ugualmente essere punito in quanto il suo atto non sarebbe discriminato dall'amnistia.

Dirò di più. Quello che rende ancor più acuto il contrasto, e che quindi induce, vorrei dire, a più lamentevoli considerazioni, è il fatto che l'articolo 527 sia incluso nell'amnistia e non lo sia invece l'articolo 528 che riguarda i pubblici spettacoli, gli spettacoli cosiddetti osceni.

Vorrei ricordare a tale proposito come oggi vi siano una infinità di processi per pubblicazioni oscene, o per opere cinematografiche ritenute tali i quali sono pendenti nonostante che siano state ottenute tutte le autorizzazioni amministrative. Continuano a rimanere in vita i giudizi penali solo

perchè i magistrati hanno ritenuto che in alcuni fatti, in queste manifestazioni del pensiero, in queste opere cinematografiche o teatrali sia da ravvisare l'estremo della violazione dell'articolo 528.

Allora io dico: se per l'articolo 527 (atti osceni in genere) si è ritenuto di dover applicare l'amnistia, qual è il motivo per il quale, viceversa, non si dovrebbe estendere l'amnistia all'articolo 528?

Noi, ponendoci questi interrogativi e ponendo questi interrogativi a voi, onorevoli colleghi, soprattutto al relatore e alla maggioranza, esprimiamo anche qual è il nostro punto di vista: noi affermiamo il concetto che, nell'impossibilità di poter indicare un metro comune di valutazione, una base comune, un criterio unico di giudizio, non è possibile, in un provvedimento di legge il quale si riferisce alla generalità e a una generalità indiscriminata di cittadini, porre invece delle discriminazioni e delle differenziazioni che non sono neanche giustificate da quei motivi che sono stati adottati così largamente e così abbondantemente, che cioè si tratti di reati che abbiano una grande risonanza nell'opinione pubblica e che hanno determinato o determinano un grande risentimento e un senso di riprovazione e di sdegno nell'opinione pubblica.

È questa la ragione per la quale, onorevoli colleghi, noi insistiamo perchè l'ultimo capoverso dell'articolo 1 sia soppresso.

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Onorevole signor Presidente, siccome c'è un emendamento mio sullo stesso argomento, non mi indugiero a ripetere quello che per 25 minuti ho detto stamane; che cioè, quando si tratti di una pena edittale stabilita dal legislatore in tre anni, non si possono fare discriminazioni dal punto di vista giuridico ma solo per valutazioni variabili, perchè solo soggettive, di ora in ora.

Tutto questo non è possibile. E l'onorevole De Nicola, nel 1959, come ho detto ampiamente nel mio intervento, sostenne

che non è assolutamente possibile discriminare una amnistia per reati che hanno una pena edittale nella misura stabilita dal legislatore. Di questo avviso furono socialdemocratici e socialisti i quali votarono compatti per la non discriminazione.

Ognuno può pensare oggi quello che non pensava ieri, ma, se si vuole essere fedeli a quello che è l'ossequio alla legge ed alla dignità personale, quando il legislatore in linea generale e non provvisoria ha scritto che la sanzione penale, e per la ripercussione sociale e per l'entità del reato e per la volontà di chi l'ha commesso, è prevista in tre anni, non è possibile che si possa venir meno a questa norma e ciò fino a quando il codice non sarà cambiato. Ecco la prova del cambiamento degli umori.

Nel 1959 il Governo disse che tutti i reati contro l'Amministrazione della giustizia dovevano essere esclusi anche dall'indulto. La Camera andò di diverso avviso e ve li incluse tutti ed al loro posto vi sostituì i reati contemplati dalla legge Merlin. Ripeto che, per raggiungere l'assurdo, si è nientemeno discriminato il reato di cui all'articolo 516 che prevede una pena edittale fino a sei mesi o la multa. Allora è questione di reati simpatici o meno! I reati sono tutti violazioni di legge e, se il legislatore ha stabilito una pena di tre anni, penso che nessuno seriamente possa sostenere che tali reati vadano discriminati se sono compresi per la pena edittale nell'amnistia.

Per questi motivi, signor Presidente, ritengo che si debba rendere omaggio a quella che fu una conquista nel 1959 raggiunta attraverso l'aiuto dell'indimenticabile Papalia e di tutti i colleghi socialdemocratici e socialisti. Questo volevo dire, nella speranza che il pensiero della maggioranza dei colleghi non sia mutato rispetto a questi che sono i principi fondamentali del diritto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A L E S S I , *relatore*. Signor Presidente, credevo che questa mattina fossi riusci-

to a dare una giustificazione non soltanto convincente ma direi addirittura obbligate, per i settori dai quali provengono queste obiezioni, riguardo alle esclusioni che sono contenute nel disegno di legge e che più dettagliatamente sono elencate nel mio emendamento.

Innanzitutto ho fatto riferimento alla natura di questi reati e in proposito contesto, in linea di principio, che non possano esservi esclusioni di reati dall'amnistia. Torno a ripetere che qui si tratta di una norma che realizza una determinata politica legislativa in riferimento a determinate esigenze di politica criminale. Anzi aggiungo che in tanto questo nostro decreto potrà risparmiarsi certe ingiustificate critiche, in quanto esso aderisce proprio a queste esigenze della pubblica opinione e del pubblico interesse.

Quali sono i reati di cui andiamo discorrendo? Innanzitutto si tratta soltanto di 14 reati su una massa di oltre 200 che sono amnistiati. Di che si tratta? Mi sembra veramente contraddittorio il discorso dell'estrema sinistra, la quale giorno e notte reclama una maggiore moralizzazione nella gestione della cosa pubblica, perchè queste funzioni così delicate siano esercitate con pieno scrupolo, ed ora protesta solo perchè il disegno di legge esclude dall'amnistia — ma, tenetene conto, non dal condono che è generale ed indiscriminato anche se ridotto — il peculatore che commette il reato approfittando dell'errore altrui, la corruzione del pubblico ufficiale propria, la corruzione impropria, la corruzione di incaricato di pubblico servizio, l'istigazione alla corruzione, il falso giuramento da parte di colui che l'ha avuto deferito in sede decisoria e quindi svuota l'Amministrazione della giustizia del suo vero mandato. Questo per quanto riguarda i reati che attengono alla difesa del bene della Pubblica Amministrazione. Proprio i colleghi della sinistra, che sono così zelanti per quanto riguarda la gestione pubblica, smentiscono se stessi chiedendo una protezione, attraverso l'amnistia, dei corruttori e dei corrotti.

Noi teniamo a che la legge di amnistia sia provvida ed esemplare, e per questo possa

intervenire nelle controversie in cui il bene protetto dal reato sia individuale, ma non quando si tratti del bene collettivo. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

Gli altri reati sono quelli che riguardano i delitti di comune pericolo mediante frode. Ora, qui si tratta della vita quotidiana delle famiglie, si tratta del problema della moglie dell'operaio, della moglie dell'impiegato che confidano nella gestione onesta dei negozi o nella fabbricazione non fraudolenta dei prodotti, che non hanno più diretto contatto con la terra, ma ricorrono al mercato di prodotti, oggetto di un'operazione industriale e successivamente di una operazione commerciale. Se questa operazione industriale e questa operazione commerciale, indici di progresso, vengono messe al servizio del crimine, questo delitto assume proporzioni gravi non soltanto rispetto al progresso che tutti vogliamo conseguire, ma soprattutto rispetto alla serenità delle famiglie che si troverebbero prive di protezione. Sono convinto che quando si modificherà il codice penale, queste pene saranno aggravate, poichè attualmente tale pericolo è molto più diffuso.

Di che cosa si tratta? Dell'adulterazione di sostanze alimentari con pericolo per la salute pubblica, di commercio di sostanze guaste, di commercio di sostanze nocive, di commercio di medicinali nocivi, di commercio, addirittura, di stupefacenti. Ma occorre proprio fare questa difesa di coloro che commerciano in stupefacenti? O forse abbiamo bisogno di un popolo stupefatto?

P I C C H I O T T I . Noi siamo stupefatti!

A L E S S I , *relatore*. Infine sono previste le frodi commerciali.

Veniamo poi ai reati contro la pubblica moralità, che sono abbastanza noti e perciò io posso esimermi dall'elencarli nuovamente. A questo proposito vorrei pregare il collega Berlingieri di ritirare il suo emendamento poichè talvolta gli atti osceni consistono in atti assai puerili; un semplice bacio può dar luogo a un processo per atti

osceni. E poi l'ipotesi dell'articolo 528 configura anche la colpa, perciò mi sembra veramente una esagerazione escludere dalla amnistia colui che offende il pubblico pudore.

La questione, dunque, si può fare soltanto per un reato: la truffa. Si è detto: perchè il furto sì e la truffa no? Ebbene, dal punto di vista criminale il furto è qualche cosa di più perchè implica, come si dice, la *amotio*; toglie qualche cosa dal dominio, dalla signoria del possessore; e poi c'è la *contractio* fraudolenta, cioè l'idea di fare propria una cosa contro il divieto del proprietario, là dove invece nella truffa è il soggetto passivo del reato che consegna la cosa.

Però vorrei ammonire che, nella situazione presente della vita sociale, la frode finisce con l'essere elemento di maggior pericolo non tanto perchè, già a stare ai classici, la frode equivale alla violenza in quanto è una violenza morale (come insegna padre Dante che colloca i fraudolenti ed i violenti nella stessa cerchia), ma perchè il nostro codice penale allinea l'inganno con la violenza, per esempio nel reato di ratto. Difatti il codice dice « chiunque con inganno o con violenza », perchè la violenza è la costrizione fisica, l'inganno è una costrizione morale indiretta. Poi abbiamo detto qualcosa che mi pare dovrebbe entrare nel patrimonio di tutti: oggi il reato di truffa è salito nella statistica a vertici veramente allarmanti, perchè oggi si conclude tutto sulla fiducia; ma non si dimentichi che noi abbiamo già stabilito che la truffa, se è di lieve entità, anche se aggravata, viene compresa nell'amnistia.

Come si vede abbiamo considerato meritevoli di amnistia i piccoli fatti, anche se si presentano con una circostanza, con una modalità che rientri in una aggravante, purchè si tratti di cose di lieve entità. Ma quando si tratta di truffa non di lieve entità, riteniamo nel giusto che il cittadino, il quale è esposto facilmente al raggio e all'inganno altrui, sia difeso contro i truffatori che costituiscono oggi una categoria ben più pericolosa dei ladri. (*Interruzioni dei senatori Franza e Picchiotti*). Senatore Picchiotti, le esclusioni sono pre-

viste nel suo disegno di legge ed è strano che ora lei chieda che si cancelli ciò che lei stesso ha proposto. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi limito a far mie, senza nulla aggiungere, le osservazioni del relatore per raccomandare il rigetto di questi emendamenti soppressivi delle esclusioni contenute nell'ultima parte dell'articolo 1. Qui noi non possiamo rifare quella discussione che è stata fatta in sede generale, e che lo stesso senatore Alessi ha poco fa ricordato, relativa al fatto che le esclusioni non sono discriminazioni, ma sono le scelte dei reati ai quali l'amnistia si applica, cioè una scelta che il Parlamento fa nella sua sovranità, tenuto conto di tutte le circostanze dei reati, della loro gravità sociale e del momento in cui se ne discute.

Del resto, come è stato più volte osservato, questo principio è stato da tutti riconosciuto perchè tutti hanno operato delle esclusioni e quindi il problema si riduce a stabilire quali esclusioni si debbono operare e quali no. Per queste ragioni, ampiamente svolte poco fa dal senatore Alessi, sono contrario a questi emendamenti. Sono anche contrario all'emendamento aggiuntivo del senatore Berlingieri e per parte mia sarò favorevole all'emendamento, presentato dai senatori Bonafini, Bermani ed altri, relativo alle condizioni dell'esclusione del reato di cui all'articolo 528, per cui lo spettacolo teatrale, se non ha ottenuto l'autorizzazione della competente autorità è escluso dall'amnistia, mentre, se ha ottenuto tale autorizzazione, non è escluso dall'amnistia per una semplice considerazione, vorrei dire pedestre: in questo caso, infatti, veramente si può contare sull'assenza del dolo.

G U L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U L L O . Questo disegno di legge, con il quale si tenta di svuotare a tutti i costi l'esigenza sentita di concedere amnistia ed indulto, ha avuto la fortuna di trovare un noto assistista che ha dimenticato di fare il politico ed è venuto qui a difenderlo. Parlo dell'onorevole Alessi. Ha avuto la fortuna di trovare un noto assistista il quale si serve degli argomenti più corrosivi per far passare idee che non possono passare.

Ora, caro Alessi, stamane, in contrasto al mio emendamento all'articolo 1 col quale chiedevamo appunto che si estendesse la amnistia ai reati puniti fino a quattro anni, tu hai risposto con un'osservazione di carattere prettamente formale. Hai detto: altolà, i quattro anni non hanno un senso, i tre anni lo hanno, perchè i tre anni sono la competenza pretoria. Stasera, dimenticando quello che hai detto stamane, tu muti discorso e rifiuti di servirti dello strumento di cui ti sei servito stamane per scendere ad un esame particolareggiato dei reati che vanno amnistiati, e rimproverarci che noi vorremmo tutelati questi o quelli dei colpevoli di questi reati che tu vuoi esclusi. Noi non vogliamo tutelare nessuno, noi diciamo che quando si sceglie, a base di una determinazione, il concetto che tu hai enunciato stamane, e cioè la competenza pretoriale, si sta a significare appunto che si è affidato al legislatore il criterio circa i limiti di applicabilità dell'amnistia.

Se il legislatore ha ritenuto che questa serie di reati sia punita fino a tre anni, noi non abbiamo il diritto di fare quella scelta che tu tenti di operare. E dirò che quella scelta che tu tenti di far passare con argomenti da Assise e non con argomenti politici, è sostanzialmente anticostituzionale. Cioè, io dubito molto che sia costituzionalmente corretta la possibilità di discriminazione, cosicchè si viene ad applicare l'amnistia al reato che giustamente il senatore Picchiotti definiva simpatico, e non si viene ad applicarla a quello che era antipatico. Ecco perchè voto a favore dell'emendamento soppressivo e contro gli argomenti usati dal relatore.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Però pure lei è un grande avvocato d'Assise e quindi non deve parlar male!

G U L L O . La ringrazio per avermi chiamato grande avvocato, ma non uso argomenti di Assise: ho usato argomenti di un'Assemblea politica, in questo momento.

A L E S S I , *relatore*. Il diritto è diritto in ogni luogo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 presentato rispettivamente dal senatore Terracini e da altri senatori e dal senatore Picchiotti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte del senatore Alessi è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 516, 528, 530 del Codice penale, e ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale ».

P R E S I D E N T E . Per rendere più ordinato l'esame di questo emendamento potremmo votare separatamente ogni articolo del codice penale in esso richiamato. Senatore Alessi, è d'accordo?

A L E S S I , *relatore*. Personalmente sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Vi sono osservazioni sull'adozione della procedura da me proposta?

M O N N I . Tale sistema di votazione sarebbe pericoloso.

A L E S S I , *relatore*. La prego allora, signor Presidente, ad evitare confusioni, di porre ai voti globalmente il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Alessi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

M A G L I A N O G I U S E P P E . Domando di parlare sull'ordine della votazione.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G L I A N O G I U S E P P E . Onorevole Presidente, qui ci sono molti colleghi i quali, per la loro attività, non conoscono gli articoli del codice penale. Io conosco gli articoli di cui si parla, ma non tutti li conoscono.

P R E S I D E N T E . L'emendamento presentato dal senatore Alessi è già stato votato. Comunque, il relatore ha spiegato a quali reati si riferivano gli articoli citati nell'emendamento. Io avevo proposto il sistema di votazione per parti separate per ovviare all'inconveniente cui ella ha accennato, ma non è stato accolto. Comunque, senatore Magliano, l'emendamento è stato votato e non c'è più niente da fare.

M A G L I A N O G I U S E P P E . Così rischiamo di commettere dei gravi errori.

P R E S I D E N T E . A seguito dell'esito della votazione dell'emendamento presentato dal senatore Alessi, si intendono preclusi i seguenti emendamenti:

*« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

*« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516 528 del Codice penale ».*

TOMASSINI, SCHIAVETTI »;

*« In via subordinata, all'ultimo comma, sopprimere il riferimento agli articoli del Codice penale: « 515, 516, 528, 530, 640 ».*

MARIS, RENDINA, TERRACINI, MORVIDI, GRAMEGNA, GIANQUINTO, GULLO »;

*« All'ultimo comma, sopprimere il riferimento agli articoli del Codice penale: " 321, 322 prima parte, 640 ".*

MURDACA »;

*« All'ultimo comma, sopprimere il riferimento all'articolo del Codice penale: " 640 ".*

NENCIONI, PACE, PINNA ».

Deve, invece, intendersi assorbito il seguente emendamento presentato dai senatori Nencioni, Pace e Pinna:

*« Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*" L'amnistia, per l'ipotesi prevista dall'articolo 640 del Codice penale, si applica quando concorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, dello stesso Codice penale " ».*

I senatori Berlingieri, Caroli, Murdaca, Indelli, Jannuzzi e Molinari hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere nell'ultimo comma il riferimento all'articolo 527.

Senatore Berlingieri, insiste nel suo emendamento?

B E R L I N G I E R I . Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bonafini, Bermani, Bernardi, Macaggi, Poët, Viglianesi, Lami Starnuti e Battino Vittorelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria:*

*« Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*" Non sono esclusi dall'amnistia i reati contemplati dall'articolo 528 del Codice penale, se lo spettacolo teatrale o cinemato-*



grafico ha ottenuto l'autorizzazione della competente Autorità ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**B O N A F I N I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo votato poc'anzi nei confronti dell'articolo 528. Il nostro emendamento, così come si prospetta, può sembrare un'eccezione, ma si tratta del caso in cui il cittadino si trovi in possesso di una documentazione emanata da un Ministero il quale lo autorizza, per quanto concerne il settore cinematografico o teatrale, alla rappresentazione di un determinato film o di un dramma.

Avviene spesso che ci sia un conflitto di competenza fra la sezione amministrativa del Ministero che ha dato l'autorizzazione e la valutazione di un procuratore della Repubblica o di un pretore.

Tenete conto, onorevoli colleghi, che la Commissione è sempre presieduta da un consigliere di Cassazione, per cui avviene quasi sempre che chi instaura un procedimento contro il giudizio espresso da quella Commissione è un magistrato di grado inferiore. Ovviamente questo comporta uno stato di confusione per cui abbiamo dei distributori di film o proprietari di sale che non conoscono neppure il contenuto del film e che lo proiettano poche ore dopo averlo ricevuto, e tuttavia sono chiamati a rispondere del loro operato di fronte al pretore.

A me pare più che comprensibile il motivo di questa eccezione all'articolo 528 e ringrazio il Ministro di grazia e giustizia per aver dato precedentemente il suo consenso.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**A L E S S I , relatore.** Ritengo che la formulazione di questo emendamento sia suggestiva, ma che non riesca comunque a individuare la vera questione. Si tratta del numero 2 del secondo capoverso dell'articolo

528, il quale stabilisce che « la stessa pena si applica a chi dà pubblici spettacoli teatrali, cinematografici, audizioni, che abbiano carattere di oscenità ». Non si tratta dello spunto osceno che può capitare in uno spettacolo, di una battuta, di un episodio, ma di una recitazione che in sè, cioè nel suo contesto, abbia carattere di oscenità.

Ora, qui si dice: ma se ha ottenuto l'autorizzazione della competente autorità? Vorrei invitare i colleghi Bonafini e Bermani a riflettere su questo punto: se si tratta di una questione di dolo, cioè se l'autorizzazione ha inciso sino all'errore o alla sconoscenza del fatto, il problema si risolve nel merito, il fatto non costituisce reato, non c'è da dare nè da negare un'amnistia. Ma se c'è la sussistenza del dolo, l'autorizzazione amministrativa, non muta il problema, perchè tutti gli spettacoli hanno l'autorizzazione amministrativa, come il giornale. Se mai lo spettacolo clandestinamente seguito, cioè fuori dell'autorizzazione amministrativa costituisce un reato aggravato considerato nello stesso articolo 528. Il che vuol dire che uno spettacolo cinematografico di carattere osceno, che abbia ottenuto l'autorizzazione, non rappresenta una situazione particolare discriminata.

Ecco perchè io ritengo che se la questione è di puro dolo, mi pare che il fatto non costituisca reato e non vedo perchè ce ne dobbiamo occupare; se invece il dolo c'è, non vedo perchè, trattandosi di artisti, di cinematografari ed altri, debbano avere condizioni di privilegio rispetto al cittadino comune che consumi la stessa oscenità, magari senza il pubblico spettacolo, senza il fascino e la passione di un pubblico che ascolta, ma alla presenza di poche persone.

Personalmente sono contrario all'emendamento, e credo di interpretare il pensiero anche della maggioranza della Commissione.

**B E R M A N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B E R M A N I .** Signor Presidente, vorrei fare una obiezione al relatore. Il senatore Alessi ha detto che qualunque film che

vada al Ministero ottiene, se ho ben capito, il visto. Non credo però che avvenga così. Se, per esempio, uno dei cosiddetti film « *cochon* », quindi un film palesemente osceno è sottoposto al controllo del Ministero, penso che gli addetti al controllo per quanto svagati — c'è una Commissione apposita — non vi appongano certo il visto. Per cui se dal Ministero si appone il visto a un film, ciò vuol dire che la sua oscenità è per lo meno molto discutibile.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Signor Presidente, credo che vi sia, tra l'altro, una preclusione, perchè se l'autorizzazione costituisce una eccezione particolare, allora si potrebbe dire che non è compresa nell'articolo che abbiamo votato; ma ho già precisato che questa è l'ipotesi comune, mentre il divieto è l'ipotesi aggravata (ultimo capoverso dell'articolo 528). Tra l'altro — ripeto — ritengo che vi sia una preclusione. (*Interruzione del senatore Maris*).

Signor Presidente, mi permetta di rileggere la parte dell'articolo che ci interessa. L'articolo del codice ripete testualmente l'emendamento in questa parte: « 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità ». Questo è quello che abbiamo votato: è il n. 2 dell'articolo 528, secondo capoverso.

B O N A F I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A F I N I . Onorevole relatore, vorrei pregarla di prestarmi un momento la sua attenzione. Lei ha espresso un giudizio piuttosto superficiale circa le valutazioni che scaturiscono dalla sezione amministrativa che ha a presidente un consigliere di Cassazione.

Vorrei richiamarla al contenuto dell'articolo 5 della nuova legge sul cinema, e vorrei

ricordarle anche le elaborazioni che si stanno preparando nello stesso tema per quanto riguarda il teatro (il teatro lirico e così via, cioè tutti gli spettacoli); c'è il richiamo proprio a quelle distinzioni di carattere artistico, spettacolare, morale che noi, pochi mesi fa, in quest'Aula, abbiamo lungamente discusso e abbiamo finalmente varato.

Ora, lei non può pensare che quella Commissione faccia delle valutazioni puramente con finalità di finanziamento del film, se lo deve inserire in un ciclo di proiezione obbligatoria nazionale, eccetera. Quel magistrato o quei magistrati fanno le stesse valutazioni ponderate che si richiamano all'articolo 5 della legge sul cinema. Quindi, se danno un visto, se cioè danno la possibilità che lo spettacolo sia proiettato al pubblico, lei non può dimenticare questi principi basilari. Ecco, quindi, che lei troverà dei cittadini alieni dal pensare che delle particolarità abbiamo reso uno spettacolo osceno, quando lo stesso film ha il crisma particolare e specificato da magistrati responsabili.

A L E S S I , *relatore*. Allora non costituisce reato, ed è un'altra cosa.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto che la mia opinione è piuttosto favorevole a questo emendamento. Vorrei dire adesso, per ragioni di lealtà — e questo spetta soprattutto al Presidente — di fronte all'obiezione che questo emendamento è precluso dalla votazione dell'emendamento Alessi, che, nel momento in cui è stato posto in votazione l'emendamento Alessi, è stato avvertito che ciò non precludeva altri emendamenti, tanto è vero che io, senza contraddirmi, ho potuto contemporaneamente raccomandare l'approvazione dell'emendamento Alessi e l'approvazione dell'emendamento di cui adesso si discute. Non credo, quindi, che esista preclusione.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Io ho un'opinione diversa da quella del Ministro. La votazione negativa dell'emendamento da me presentato avrebbe lasciato libere, come è giusto, le altre votazioni, non già la votazione positiva.

P R E S I D E N T E . Io, nel dubbio, non ammetto la preclusione e metto in votazione l'emendamento.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, ritengo che debba essere respinto l'emendamento Bonafini per ragioni diverse da quelle che sono state adesso enunciate. A parte che sostanzialmente vi era una preclusione (ma di fronte alla decisione della Presidenza non rimane che considerare i motivi che la Presidenza ha considerato); nella sostanza l'emendamento Bonafini incide sull'ufficialità dell'azione penale. Questo è il punto: non è possibile che noi possiamo incidere sull'ufficialità dell'azione penale e prescindere dai visti di agibilità per spettacoli più o meno osceni.

Penso, pertanto, che l'emendamento debba essere respinto proprio per ragioni basilari di principio dell'istituto penale.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento dei senatori Bonafini, Bermiani ed altri, non accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel testo emendato.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Signor Presidente, prima che si proceda alla votazione propon-

go che si dia alla lettera *b-bis*) una formula più chiara: « Per il delitto di lesioni personali lievissime previste dall'articolo 582 capoverso del codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta; ». Con ciò, si traducono quei richiami dello emendamento che sembrano una combinazione aritmetica e che potrebbero dar luogo a qualche difficoltà di interpretazione.

P R E S I D E N T E . Do allora lettura dell'articolo 1 nel testo risultante dagli emendamenti approvati e dalla modificazione ora proposta dal relatore, con l'avvertenza che, a seguito dell'approvazione della lettera *b-bis*), la progressione delle lettere va modificata.

Art. 1.

(*Amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita di furto e di truffa qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena

detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

e) quando sia noto l'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità e fuori dei casi di concorso, per i reati commessi col mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vice direttore responsabile, previsti dall'articolo 57 del Codice penale, modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 516, 528, 530 del Codice penale, e ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria.*

#### Art. 2.

È concessa amnistia per i reati di movente e finalità elettorale o sindacale o politica punibili con pena edittale non superiore a 5 anni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Alessi. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria:*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« È concessa amnistia:

a) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 feb-

braio 1948, n. 26 e nelle leggi 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570, per i quali è comminata una pena detentiva non superiore nel massimo ad anni cinque, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a 2 milioni e 500 mila lire;

b) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 — anche in relazione all'articolo 510 — e 610 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

c) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341 e 415 del Codice penale se commessi per motivi politici.

Per i suddetti reati non si tiene conto delle aggravanti previste dall'articolo 112 del Codice penale e di ogni altra aggravante speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore ».

P R E S I D E N T E . Senatore Alessi, invece dell'espressione: « È concessa amnistia », converrebbe quella più propria: « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia ». Lei è d'accordo?

A L E S S I , *relatore.* Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori Nencioni, Grimaldi, Gray, Pace, Pinna e Maggio hanno presentato un emendamento all'emendamento sostitutivo del senatore Alessi, tendente ad aggiungere nella lettera b), dopo l'articolo 610 del Codice penale, il riferimento all'articolo 635.

Il senatore Alessi ha facoltà di illustrare il suo emendamento esprimendo il suo avviso sulla proposta del senatore Nencioni e di altri senatori.

A L E S S I , *relatore.* Onorevoli colleghi, è stata unanime opinione della Commissione che, proprio per interpretare l'amnistia nei suoi fini istituzionali, si dovesse avere riguardo a situazioni generali, ma speciali nel tempo, concernenti i delitti compiuti in occasione di manifestazioni sin-

dacali e di agitazioni sociali, i delitti consumati in sede elettorale e che abbiano carattere soltanto elettorale, nonchè determinati delitti nei quali risulti evidente ed esclusivo il movente politico. Però la norma dell'articolo 2, che io ho criticato in sede di relazione, si presenta in termini che possono dar luogo a una strana interpretazione; e cioè che, proprio noi che abbiamo voluto una generalizzazione del provvedimento di amnistia, teniamo poi conto di particolari privilegi solo per i motivi che caratterizzano il reato.

Pertanto io mi sono adoperato affinché, invece di parlare di reati in genere punibili col massimo di cinque anni — che potrebbero essere reati che offendono il bene privato comune poichè tra gli agitatori vi può essere anche un ladro, un saccheggiatore — si caratterizzi meglio la norma includendo nell'amnistia i reati tipicamente sindacali, i reati tipicamente elettorali, i reati politici che possano veramente essere giustificati da un momento passionale, da un'emozione particolare, e non siano invece reati di calcolo. Pertanto ho previsto alla lettera *a*) il reato elettorale risultante dalle leggi elettorali, per evitare altri tipi di reati; alla lettera *b*) ho previsto tutti i reati che possono verificarsi in sede di agitazione (le resistenze, gli oltraggi, le violenze private, i blocchi stradali, tutti i reati che si verificano normalmente nelle manifestazioni sindacali); alla lettera *c*), per quanto riguarda i reati politici, ho previsto la resistenza e l'oltraggio e il reato di invito alla disobbedienza che può determinarsi in un comizio elettorale in una espressione, in una battuta, in uno scritto. Per tali reati ho ritenuto dovesse anche considerarsi il massimo penale con l'esclusione delle aggravanti previste dall'articolo 112 del codice penale, perchè non c'è reato di folla che non sia consumato da più di cinque persone e l'articolo 112 riguarda proprio l'aggravante per il numero delle persone quando esso risulti superiore a cinque; così anche la qualità di organizzatore e di promotore, non trattandosi di reati comuni in cui il promotore e l'organizzatore è individuato con maggiore carica criminosa,

ma reati di carattere sindacale, (l'agitatore in fondo è colui che conduce la folla e si prende la responsabilità politica, sociale e sindacale del movimento). Ecco perchè raccomando ai colleghi di approvare l'emendamento; però debbo fare una dichiarazione. Anzitutto rinunzio alla parte dell'emendamento limitativo della lettera *a*), dalle parole: « per i quali », alla fine: « cinquecento mila lire », cioè con un richiamo alle leggi e basta, come è avvenuto per le lettere *b*) e *c*), allo scopo di evitare che una qualsiasi indicazione della pena possa implicare ancora una volta un giudizio di discriminazione tra un tipo di reato e un altro.

In secondo luogo, con questo lavoro minuto ed attento che ho fatto credo di aver risposto a tutte le esigenze legittime e nell'ordine sindacale e nell'ordine politico e nell'ordine sociale. Ma se dovessimo modificare questa struttura in tutto o in parte, il lavoro mancherebbe della sua coerenza e non potrei che rinunciare a questo testo e adattarmi all'altro generico che pur non condivido. Quindi vorrei invitare i colleghi ad accoglierlo senza modifiche. Potrei soltanto fare una eccezione, perchè è una mia dimenticanza, per l'emendamento Nencioni dove si parla anche dell'articolo 635 che io avevo richiamato nella lettera *b*) e che avevo dimenticato di richiamare nella lettera *c*). Quindi si tratta di una semplice omissione. Ma per tutto il resto vorrei pregare i colleghi di dare un'approvazione unitaria.

*Voce dall'estrema sinistra.* Perchè il 414 è ammesso per motivi sindacali e non per motivi politici?

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Noi vogliamo tutelare coloro che hanno violato la legge penale e commesso fatti che sono obiettivamente un illecito penale in occasione di lotte del lavoro. Quindi non vogliamo attraverso il varco del reato di carattere politico, sindacale od elettorale, far passare reati che non hanno nulla a che vedere con queste circostanze di

lotta generale del Paese. Diamo senz'altro atto all'onorevole Alessi di aver compiuto un attento lavoro, però, a nostro avviso, mancano tra i reati elencati sotto il capo *b*) dell'articolo 2 emendato dal senatore Alessi i reati previsti e puniti dagli articoli 330, 331 e 336 del codice penale, che sono reati tipici della lotta sindacale: mi riferisco all'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori. Recita l'articolo 330: « I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizio pubblico o di pubblica necessità i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbare la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni. I capi, promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni ».

Non v'è dubbio che questa ipotesi delittuosa ricada nella casistica delle attività delle lotte sindacali. Non c'è nessuna differenza tra l'articolo 330 (abbandono collettivo di pubblici servizi), cioè tra il bene giuridico protetto dall'articolo 330, e il bene giuridico protetto dall'articolo 340 che parla di interruzione di servizio e che è invece compreso nel capo *b*) dell'articolo 2 nell'emendamento Alessi.

L'articolo 331 parla di interruzione di un servizio pubblico o di servizi di pubblica necessità: « Chi, esercitando imprese di servizio pubblico o di pubblica necessità, interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito, eccetera ». Ora, il bene giuridico protetto dall'articolo 331 è ugualmente compreso nell'articolo 340 che è elencato nel capo *b*) dell'articolo 2 nell'emendamento Alessi e nelle altre ipotesi delittuose previste dallo stesso emendamento.

Vi è infine l'articolo 336, concernente la violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Non si vede la ragione per cui, avendo compreso l'articolo 341, cioè l'oltraggio al pubblico ufficiale, non si voglia comprendere

anche la minaccia, la resistenza, eccetera, che corrispondono ad ipotesi di lotte che si verificano nel nostro Paese. Ecco perchè pregherei la Commissione e il Governo (e noi accetteremmo questa formulazione dell'articolo 2) di voler comprendere negli articoli elencati sotto il capo *b*) anche gli articoli 330, 331 e 336.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Sono d'accordo con il collega Maris di completare l'articolo 2, alla lettera *b*), con gli articoli da lui indicati. Ma vorrei aggiungere una preghiera. Il relatore, quando ha riferito su questo articolo 2, ha detto che molti reati avvengono in uno stato emozionale, in un particolare stato d'animo, proprio durante queste manifestazioni. E allora, perchè non aggiungere, oltre alle parole: « se commessi per motivi politici », le altre: « anche se commessi in uno stato di suggestione di folla in tumulto »? Perchè, vedete, per nostra esperienza particolare giudiziaria, sappiamo che molti casi di oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale avvengono proprio per quel contagio psichico che si stabilisce nel tumulto della manifestazione. Per completezza, aggiungerei anche questa ipotesi che è poi una attenuante prevista dal codice penale.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Non posso aderire agli emendamenti, e prego molto cordialmente ma molto vivamente i presentatori di ritirarli, altrimenti rinunzierò al mio emendamento ove essi fossero approvati; perchè, o stiamo al testo o, se lo allarghiamo ulteriormente, andiamo verso altri orizzonti. Vorrei chiarire perchè non ho compreso gli articoli 330, 331, 332 e soprattutto 336. Il 330 riguarda l'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi e la-

vori e i promotori e organizzatori di tale abbandono: è cioè un attentato al retto funzionamento della Pubblica Amministrazione.

M A R I S . E allora, lo sciopero dei doganieri?

A L E S S I , *relatore*. Difatti le pene in questo caso sono di molto aumentate rispetto all'ordinario. L'articolo 331 riguarda l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, e, in questo caso, le pene per i capi e i promotori sono elevate: da tre a sette anni. In conclusione, ho compreso quei reati ordinari, come il blocco stradale, come la resistenza, come l'oltraggio, che possono verificarsi in un momento di travolgimento, forse molte volte nemmeno specificamente preordinato; ma non reati, quali l'abbandono collettivo dell'ufficio e dell'impiego e l'interruzione di un servizio pubblico di pubblica necessità, che sono stati considerati dal nostro legislatore con una particolare severità per la natura del bene protetto e per i riflessi esterni.

Quanto alla violenza o minaccia, contenute nell'articolo 336, si tratta di cosa ben diversa dall'ipotesi della resistenza a un pubblico ufficiale, la quale si verifica nel corso di un conflitto di qualsiasi genere, individuale e collettivo, per opporsi a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio mentre compie una attività determinata. Invece la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale costituiscono una ipotesi di reato che si verifica quando taluno con violenza o minaccia vuole costringere il pubblico ufficiale a un atto contrario al proprio ufficio: si tratta perciò di una violenza privata qualificata per il suo contenuto antiggiuridico, non solo modale, ma oggettivo, perchè si vuole ottenere con violenza che il pubblico ufficiale compia atto contrario al pubblico ufficio. Tutto questo non ha niente a che vedere con le agitazioni sindacali o i reati politici.

Onorevoli colleghi, ho fatto uno sforzo che credo sia veramente encomiabile, ma se dobbiamo alterare l'impostazione del provvedimento non potrò fare altro che rinunciare al mio lavoro.

T O M A S S I N I . Per quanto riguarda l'aggiunta, non è altro che la traduzione giuridica di quello che lei, senatore Alessi, ha detto poco fa.

*Voce dall'estrema sinistra* . E l'articolo 414, lettera c)?

A L E S S I , *relatore*. Ho dimenticato di dare una risposta all'onorevole collega che mi domandava perchè per i reati a movente politico non ho compreso l'articolo 414. In sede di agitazione sindacale il comizio di chi induce la folla degli operai scioperanti a disobbedire è giustificato dal momento emozionale, ma in sede politica questo non avviene: non c'è emergenza politica in Italia. Ci può essere una emergenza sociale, di quando in quando, per ragioni di miseria o per particolari condizioni di ambiente e di rapporti di lavoro, ma non possiamo dire che oggi ci sia una condizione di emergenza politica per cui sia giustificato, oltre ai limiti ordinari dell'amnistia, l'invito alla disubbidienza alle leggi. (*Interruzione del senatore Maris*).

G I A N Q U I N T O . Tambroni che cosa era?

A L E S S I , *relatore*. Quando si deve fare rispettare la legge, non c'è denominazione che possa offendere, specialmente nell'interesse di tutta la comunità e non di una parte di essa.

C A P O N I . C'è anche il metodo di farla rispettare.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo dichiaro che noi siamo favorevoli all'emendamento presentato dal senatore Alessi, con quegli accorgimenti e quelle mutilazioni dell'emendamento che egli ha annunciato. Infatti, l'emendamento così come è stato presentato conteneva delle discriminazioni

secondo l'enunciazione di una serie di reati e anche una discriminazione secondo la pena edittale. Pertanto, nella lettera a) l'indicazione dei reati secondo il *nomen iuris* è sufficientemente chiara e indica chiaramente alcune ipotesi senza la successiva specificazione del massimo della pena edittale.

Prendiamo atto anche che l'emendamento mio e dei colleghi Grimaldi, Gray, Pace, Pinna, Maggio è assorbito perchè il relatore Alessi, presentatore a sua volta di un emendamento, ha accettato questa correzione del suo emendamento. L'emendamento stesso ci sembra anche sostitutivo del testo dell'articolo 2 comprensivo di tutte le ipotesi, sempre con quei criteri discriminatori che sono stati accettati anche dal nostro disegno di legge, ma abbastanza comprensivo di ipotesi che arrivano fino a una pena di nove anni di reclusione, ed anche più. Pertanto si sono non dico varcati i limiti, ma si è resa la norma contenuta nell'articolo 2 comprensiva di tutte le possibili ipotesi ispirate da motivi elettorali, sindacali e politici.

Noi quindi voteremo a favore dell'emendamento Alessi.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, noi riteniamo parzialmente l'emendamento all'emendamento e lo modifichiamo. Acconsentiamo che certi argomenti, per quanto concerne gli articoli 336 e 331, sono ragionevoli e accettabili. Per quanto riguarda l'articolo 330 insistiamo invece perchè venga incluso sotto il capo b) dell'articolo 2, emendamento Alessi, limitatamente al primo capoverso, perchè questa ipotesi, cioè il primo comma e il secondo comma rispecchiano una agitazione di pretto carattere sindacale.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. In questi limiti, senz'altro dò parere favorevole, a nome della Commissione, anche perchè la proposta è coerente con l'ultimo capoverso del mio emendamento, anzi ne è una diretta conseguenza.

Cioè il mio emendamento rimane con la rettifica del primo capoverso e del 610 e del 635, lettera b), dell'emendamento Nencioni, Grimaldi ed altri.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento del senatore Alessi sostitutivo dell'articolo 2, nel testo modificato.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 2.

(*Amnistia per speciali reati*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

b) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'articolo 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

c) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

Per i suddetti reati non si tiene conto delle aggravanti previste dall'articolo 112 del Codice penale e di ogni altra aggravante speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**



Con l'approvazione di tale emendamento risultano precluse le seguenti proposte di modifica:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati determinati da motivi elettorali e per i reati determinati da motivi sindacali o politici o da convinzioni religiose punibili con pene non superiori ad anni 6 ».

TOMASSINI, SCHIAVETTI, PICCHIOTTI, MILILLO;

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati politici o elettorali o commessi in occasione di agitazioni sindacali punibili con pena editale non superiore a 6 anni ».

MARIS, RENDINA, TERRACINI, MORVIDI, GRAMEGNA, GIANQUINTO, GULLO;

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« È concessa amnistia per i reati determinati da motivi politici o elettorali o sindacali, punibili con pena edittale non superiore a 5 anni ».

BERLINGIERI, CAROLI, MURDACA, INDELLI, JANNUZZI, MOLINARI;

*Sostituire le parole: « punibili con pena edittale non superiore a 5 anni », con le altre: « esclusi i casi di omicidio ».*

SAXL, SAND;

*Sostituire le parole: « 5 anni » con le altre: « 6 anni ».*

NENCIONI, PACE, PINNA

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 3.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non supe-

riore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie sole o congiunte alle pene detentive.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad 1 anno.

L'indulto non si applica ai reati previsti dagli articoli 314, 315, 317, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 447, 519, 520, 523, 524, 575, 628 capoverso secondo, 629 capoverso, 630 del Codice penale, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, non compreso il numero 3 di tale articolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo abbiamo un primo emendamento puramente formale del senatore Alessi, cioè: « Introdurre la rubrica: "(Indulto)" ».

Poichè non si fanno osservazioni, s'intende accolto.

I senatori Picchiotti, Preziosi e Passoni hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole « due anni » con le altre « tre anni ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

P I C C H I O T T I . Onorevole signor Presidente, penso che questa mia richiesta non susciti perplessità da parte di alcuno, perchè è già tornata nei decreti di amnistia molte volte: l'ultima volta nel 1953.

Io mi permetto di richiamare i colleghi tutti alla voce che è partita da un loro collega democratico-cristiano, che è stato il nostro collega amatissimo, ora defunto: il senatore Piola.

Non voglio usare le mie parole, che non hanno trovato ricetto per nessun lato, ma credo che quelle di un collega appartenente al vostro Gruppo debbano avere un effetto diverso. Così egli si esprimeva nel 1953, quando fu dato l'indulto fino a tre anni, tenendo conto dell'asperità sanzionatrice del codice che abbiamo tra le mani disgraziatamente fino ad oggi: « Il cultore di discipline giuridiche è tratto ad affermare che i

provvedimenti di amnistia e di clemenza si susseguono con ritmo troppo frequente. Ma vi sono circostanze politiche che impongono di considerare in tono minore il lato tecnico per ricordare quello politico e umano ». Pare che siano le mie parole, pare che si sia immedesimato nel mio concetto e lo abbia espresso chiaramente.

E riprende: « L'indulto è stato allargato a tre anni dalla Commissione, per quel sentimento di larga clemenza e di cristiana giustizia... ».

E sempre il collega Piola, a proposito dell'indulto — state bene a sentire queste parole, si era alla vigilia di Natale — così conclude: « Quando noi alla fine di questa tornata augureremo al Presidente ed a noi un buon Natale faremo un gran dono al nostro animo: quello di avere compiuto una opera buona di clemenza col fare risorgere sul labbro di coloro che saranno usciti dal carcere, e tra i quali auguriamo che siano moltissimi i recuperati, un sorriso che si rivolge anche a noi legislatori, che dalla loro sincerità e dal loro augurio traiamo un sorriso di sollievo ». Questo diceva l'onorevole Piola, il nostro collega amatissimo Piola, e questo mi pare di avere accennato stamane.

Quando un codice, come diceva il grande De Nicola, come ha detto l'onorevole Leone nel suo trattato e come io stesso sostengo, punisce con pene esorbitanti, drastiche, che io definirei medioevali, il cittadino, allora l'indulto, se vuole essere proficuo ed effettivo, deve avere una certa larghezza, quale ad esempio ha avuto nei precedenti decreti. Questa deve essere la nostra opera di giustizia e di equità, perchè la giustizia senza l'umanità e l'equità è una parola inutile e vana. Occorre che noi al sentimento rigoroso del nostro codice uniamo l'umanità e la pietà. *Pietas et aequitas*, dicevano i romani, e noi in questo Senato abbiamo la gloriosa tradizione del diritto romano. Spero pertanto che voi accogliate questa mia fervorosa richiesta, e quand'anche la nostra opera fallisse noi avremo la coscienza di avere aiutato la povera gente a redimersi.

Queste sono le mie parole e spero che voi le ascolterete in nome della giustizia e dell'equità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A L E S S I , *relatore*. Signor Presidente, credo che i voti espressi dal senatore Picchiotti siano già stati raccolti da me nell'emendamento che ho proposto alla seconda parte dell'articolo in discussione, con il quale si estende praticamente il condono alla generalità dei condannati, senza discriminazione alcuna. Sono state formulate soltanto tre categorie per la riduzione del condono ad un anno, e cioè: coloro che già abbiano in precedenza usufruito di un condono; coloro che, senza dichiarazione giudiziale di pericolosità, abbiano determinati precedenti penali che nel disegno di legge da me emendato sarebbero stati preclusivi alla concessione del condono; coloro che abbiano commesso quei determinati reati che nel disegno di legge in esame costituiscono una causa di esclusione oggettiva.

Quanto alla misura, mi pare che abbiamo appagato in pieno la richiesta di bontà e di misericordia che ci viene dal senatore Picchiotti. Il condono è infatti previsto per anni due di reclusione; il che significa condonare interamente condanne medie e dimezzare le condanne di quattro anni che conseguono a reati piuttosto gravi e ad ipotesi delittuose assai complesse. Per tutti gli altri reati, una diminuzione di due anni mi pare che raggiunga proprio i fini voluti dal senatore Picchiotti.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni e alle conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Picchiotti, mantiene l'emendamento?

P I C C H I O T T I . Lo mantengo, perchè si tratta di un sentimento che è stato tradotto in realtà anche negli altri decreti di amnistia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai

senatori Picchiotti, Preziosi e Passoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Tomassini, Schiavetti e Picchiotti è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

*Al primo comma, dopo le parole: « sole o congiunte alle pene detentive », aggiungere le altre: « e nella misura di 3 anni per le pene detentive e di lire 3 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni 18 o avevano compiuto gli anni 70 ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S S I N I . Non vedo la ragione per la quale il relatore non ha voluto incorporare nel suo emendamento anche questo nostro emendamento. Io ritengo che per quelle categorie di persone minori degli anni 18 e oltre gli anni 70 la misura del condono deve essere diversa e più ampia che non per tutti gli altri cittadini. Se pure non ci fossero altre ragioni di carattere psicologico a favore di questa tesi, vi sono dei precedenti legislativi in materia. Tutti gli altri decreti di concessione di indulto e di amnistia, se non ricordo male, facevano una distinzione fra cittadini di comune capacità di intendere e di volere, i minori di anni 18 e coloro che hanno superato i 70 anni.

Pertanto io insisto perchè venga accolto questo emendamento onde completare proprio quella distinzione che ha fatto il relatore Alessi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A L E S S I , relatore. Noi non possiamo essere d'accordo con il senatore Tomassini. Abbiamo tenuto conto dell'età in sede di amnistia perchè il nostro legisla-

re diminuisce la pena, nonostante accerti una minore imputabilità, per coloro che hanno un'età inferiore agli anni 18 sino a un terzo, mentre il vecchio codice diceva « un terzo »; perciò abbiamo elevato il massimo edittale entro il cui ambito si applica l'amnistia. Lo stesso abbiamo fatto per coloro che hanno superato il settantesimo anno di età in riferimento all'articolo 163 del codice penale.

Quando però parliamo di condono, ci riferiamo non già a fattispecie legali ma a condanne del giudice, cioè a pene che sono state inflitte considerando già l'età. Per il minore, infatti, è stata già applicata una attenuazione di pena, proprio perchè minore; e così per il cittadino che abbia superato il settantesimo anno di età. Il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale nell'applicazione della pena, a termine dell'articolo 133 del codice penale ha tenuto conto dell'età del reo e della sua minore pericolosità attenendosi ai minimi penali se, si capisce, il fatto lo consentiva.

Perciò queste considerazioni, mentre sono valide e sono state tenute presenti nel determinare l'ambito di applicazione dell'amnistia, non possono giocare due volte nell'ambito della pena: una volta nella sentenza, nel momento in cui il giudice esercita il suo potere di retribuzione penale per il fatto particolare, e un'altra volta nel condono.

T O M A S S I N I . Il legislatore penale per quanto riguarda il minore stabilisce i limiti della condizionale a tre anni e per quanto riguarda colui che ha superato il settantesimo anno stabilisce i limiti della condizionale in una pena superiore. Ciò significa che il legislatore penale concede la condizionale proprio alla pena in concreto...

A L E S S I , relatore. Ho già risposto...

T O M A S S I N I . Lei dice che il giudice ha erogato una pena minore. Ma il giudice penale in questa stessa previsione dilata i limiti della concessione della condizionale per il minore e per colui che ha superato il set-

tantesimo anno d'età. Ora, non vedo perchè noi in sede di concessione del condono non dobbiamo seguire lo stesso criterio che ha seguito il legislatore penale...

A L E S S I , *relatore*. Credevo di essere stato chiaro. Il condono concerne la condanna, la sentenza, non la fattispecie legale. Il giudice, nel giudicare l'imputato considerato colpevole, ha già tenuto conto di queste condizioni.

T O M A S S I N I . Anche per la condizionale ne tiene conto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle conclusioni del senatore Alessi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Tomassini, Schiavetti e Picchiotti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Comunico che l'emendamento presentato dai senatori Saxl e Sand, tendente a sopprimere il secondo comma, è stato ritirato.

Da parte del senatore Alessi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

*Sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:*

« L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive e ad 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

b) nei confronti di coloro che abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazio-

ne dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione e delle condanne coperte da precedente amnistia impropria e delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta la attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;

c) nei confronti delle condanne per reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 371, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530, 575, 576, 577, 628, 629, 630, 640 del Codice penale, nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Alessi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L E S S I , *relatore*. Questo emendamento sostituisce quello preclusivo dell'ultima parte dell'articolo 3 con cui si diceva: sono esclusi...; qui invece si dice che sono incluse le tre categorie. Secondo la lettera a) l'indulto non può essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie, nei confronti di coloro che, per le medesime condanne, hanno già usufruito di un precedente condono; e questo è pacifico in tutti i disegni di legge. La lettera b) comprende in questa categoria tutte le fattispecie per le quali era stata configurata una preclusione oggettiva. La lettera c) tutti i reati per i quali era stata stabilita nel disegno di legge la preclusione soggettiva. Mi pare che non ci sia bisogno di un ulteriore chiarimento; quanto alla diminuzione a metà del condono, è il massimo che si possa fare rispetto alle specie legali che già suscitavano una particolare sensibilità, almeno per il proponente, e quanto alle condizioni soggettive, la pericolosità, pur non essendo dichiarata, si deve considerare che sia in un certo senso presumibile.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*  
Sono d'accordo.

M A R I S . Si potrebbe votare lettera per lettera, ossia per parti separate.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

R E N D I N A . Vi sono degli emendamenti soppressivi nell'ultimo comma. Bisognerebbe esaminare prima questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . I senatori Maris, Rendina, Terracini, Morvidi, Gramegna, Gianquinto e Gullo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma. Identici emendamenti sono stati presentati dai senatori Nencioni, Pace e Pinna e dai senatori Picchiotti, Preziosi e Passoni. Il senatore Rendina ha facoltà di svolgere, il suo emendamento.

R E N D I N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dovrei ripetere molte delle cose che ho già detto a proposito dell'ultimo capoverso dell'articolo primo; me ne astengo perchè mi pare che su questo punto il dibattito sia stato molto ampio. Vor-

rei soltanto osservare che, se era consentito discutere circa le esclusioni in tema di amnistia, cioè quanto ai titoli di reato, non è possibile, non è nemmeno pensabile, ed aggiungo che non è legittimo, a nostro avviso, discutere in ordine alle esclusioni in tema di indulto, per il carattere stesso che l'indulto ha di provvedimento di esclusiva clemenza nei confronti di tutti i cittadini indiscriminatamente: si intende di tutti quelli che abbiano riportato una condanna penale. Non debbo qui ripetere quello che è stato già oggetto di tante osservazioni, e cioè che mentre l'amnistia propria estingue il fatto reato, l'indulto estingue soltanto la pena. Quindi ridursi a fare delle distinzioni quanto all'indulto significa indubbiamente adottare dei sistemi che non possono non essere qualificati ingiusti nei confronti di un numero notevole di cittadini che si trovano nella legittima aspettativa di questa legge.

Debbo notare d'altra parte che lo stesso emendamento del relatore Alessi in fondo apre una breccia nella rigidità del principio che fino a questo momento è stato sostenuto dalla maggioranza in sede di Commissione e che d'altra parte si esprime chiaramente attraverso il testo di legge così come è stato presentato dal Sottocomitato.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue R E N D I N A) . Però questo emendamento Alessi non rappresenta un rimedio, è una mediazione tra le due tesi ed è una transazione assolutamente inaccettabile. Vorrei quindi invitare il relatore Alessi, che ha tanto senso giuridico, a rendersi conto dell'assurdità di questa riduzione della pena ad un anno. Il senatore Alessi che cosa ha fatto? Ha incluso nella lettera c) del suo emendamento non soltanto quei reati che sono stati esclusi dall'amnistia, ma anche tutti gli altri che figuravano esclusi dal condono nel disegno di legge del Sottocomitato. Ora non è chi

non veda come tale esclusione volesse rappresentare, come dicevo, una transazione tra i due principi. Il senatore Alessi si è reso conto, e se ne rende conto anche la maggioranza della Commissione (anche perchè vi sono stati articoli di stampa, e mi richiamo all'articolo stesso dell'onorevole Giovanni Leone, un articolo serio, che poneva addirittura l'ipotesi anche di un conflitto costituzionale nascente da questa arbitraria esclusione di alcuni reati dall'indulto, proprio per il fatto che si usa trattamento diverso a cittadini che si trovano invece nelle stesse condizioni), del-

la insostenibilità di una siffatta posizione, e allora ho ricercato una via intermedia.

Io vorrei domandare: a questo punto, allora, perchè non spingere le cose verso una maggiore coerenza? Perchè non essere capaci di esprimere un giudizio che sia più compiuto e, vorrei dire, più aderente anche ad un senso generale di giustizia? Si tratta, secondo me, di fare un piccolo passo perchè, una volta accettato che anche questi reati che erano esclusi dall'amnistia e quelli che erano stati esclusi espressamente dall'indulto possano tuttavia beneficiare di un indulto ridotto, mi sembra opportuno che siano ammessi a godere dell'indulto di due anni, così come è appunto previsto nel disegno di legge all'articolo 3, senza che siano introdotte eccezioni di sorta.

Quindi, onorevoli colleghi, vorrei insistere perchè, ripeto, si renda omaggio a questo principio di giustizia. Questa è una legge che noi possiamo svuotare di ogni contenuto, subordinandola ad una serie di discriminazioni e di eccezioni. Insisto sul fatto che una legge la quale si rivolga alla generalità dei cittadini, perchè possa aver vigore, perchè possa essere in se stessa portatrice di una certa validità e, vorrei dire, anche perchè possa imporsi al rispetto della collettività, deve essere una legge che non fa discriminazioni. Altrimenti essa è già condannata come una legge iniqua, si presta ad opinioni contrastanti, e non evita gravi censure, è una legge che, credendo di far opera di giustizia, crea delle ingiustizie. Come si può far beneficiare del condono di due anni il favoreggiatore e non far beneficiare del condono di due anni il corruttore di minorenni? Su quale base può stabilirsi una differenza tra il favoreggiatore e il corruttore? Quale differenza c'è tra il falso testimone e lo spergiuro? E perchè allora, se si ritiene di dover ammettere entrambi ad usufruire di questo condono, si dovrà dire che uno ne usufruirà per un anno soltanto e l'altro invece ne potrà beneficiare per tutti e due gli anni, così come è previsto nella prima parte dell'articolo 3?

Io credo che queste siano ragioni (se mi consentite, e lo dico senza nessuna ombra di orgoglio) di una evidenza tale che non

è possibile non accettarle. E allora invito il relatore, al cui senso giuridico mi appello, e la Commissione a voler compiere dopo il primo il secondo passo, e a volere proporre che l'indulto si dia a tutti i cittadini indiscriminatamente, perchè questa legge raggiunga il suo fine che è quello della pacificazione degli animi e della concordia fra i cittadini in occasione di un grande avvenimento come il ventennale della Repubblica.

Per questo, onorevoli colleghi, vi invitiamo a votare per la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 3.

A L E S S I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L E S S I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo accettare l'opinione del collega Rendina anzitutto per quanto riguarda i principi, perchè essi non sono fondati in alcuna tradizione giuridica nè in alcuna trattazione di carattere dottrinario. Il rilievo che veniva fatto circa la parola pronunciata a questo proposito da un giurista, come l'onorevole Leone, riguarda la generalizzazione del condono quanto alla sua estensibilità, e su questo punto siamo d'accordo, perchè attraverso il mio emendamento l'estensione è generalizzata. Non siamo invece d'accordo sul fatto che si possa contestare al legislatore la possibilità di caratterizzare le varie situazioni, concedendo il condono in questa o quest'altra misura. Del resto mi basterà rilevare che il disegno di legge da cui questo in esame ha preso ragioni e spunto — e cioè proprio quello dell'onorevole Tomassini — all'articolo 8 prevedeva una discriminazione tra situazioni obiettive e subiettive e le altre normali, riducendo il condono per queste situazioni discriminate a mesi sei; e ben faceva! Noi l'abbiamo elevato ad un anno.

T O M A S S I N I . Però c'erano quattro anni di precedenti penali!

A L E S S I , *relatore*. Questo diventa problema di merito, non di principio. Nell'ordine dei principi, del resto, il disegno di legge (non soltanto quello d'iniziativa dei senatori Tomassini e Picchiotti) ammette l'esclusione per l'amnistia ed il limite di concessione del condono per alcuni reati; ed infatti il loro emendamento è inteso a ridurre la gamma, non già a escluderla, cioè a sottolineare questo o quel reato invece di un altro. L'ordine dei principi resta dunque salvo.

Scendiamo ora nel merito e vediamo il perchè di questa scelta. Insisto su tale questione proprio perchè spero che questo emendamento sia ritirato. Quali sono i reati dei quali lo stesso senatore Rendina e gli altri, sia pure in via subordinata, chiedono l'estromissione dalla lettera c), con ciò ammettendo il principio della possibile diversa applicazione del condono nelle diverse situazioni soggettive e oggettive? Abbiamo detto che alcuni sono reati di competenza della Pretura che, se di lieve entità, in sede di condanna, avendo per minimo quindici giorni o sei mesi, certamente non superano l'anno. Ma se superano l'anno vuol dire che sono circostanziati in modo così allarmante da aver determinato — cosa che il giudice non fa quasi mai — retribuzioni penali al di là della metà della pena edittale. Oppure si tratta, come si diceva un momento fa (infatti li ho proprio enucleati), di reati contro la Pubblica Amministrazione. Siamo di nuovo alla concussione, alla corruzione, alla istigazione e quindi, infine, ai reati di commercio di sostanze nocive, di medicinali, di stupefacenti, cose di cui abbiamo testè parlato e per cui, vedi caso, proprio l'onorevole Tomassini aveva richiamato l'attenzione nostra per una lacuna che però era stata da me colmata. Resterebbero soltanto i reati contro la pubblica moralità che prima erano esclusi.

Ecco perchè io vorrei proprio rinnovare l'invito al senatore Rendina di ritirare l'emendamento. Ci siamo mossi su di un piano che voleva interpretare l'esigenza comune, ma eccedere significa proprio ripristinare quella situazione di preoccupazione

che aveva portato alle esclusioni soggettive e alle esclusioni oggettive.

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Nencioni, Pace e Pinna hanno ritirato il loro emendamento soppressivo. Metto pertanto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma presentato dai senatori Maris, Rendina e dai senatori Picchiotti, Preziosi e Passoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti il primo comma dell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto quindi ai voti la prima parte dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Alessi:

« L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive e ad 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Per quanto concerne la lettera b) dell'emendamento Alessi, propongo che questa sia accantonata e che sia presa in esame quando verranno in discussione le norme concernenti le condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto previste all'articolo 6.

A L E S S I , *relatore*. Non vedo nessuna interferenza, perchè qui non siamo nel campo delle esclusioni oggettive o soggettive; anzi la norma estende l'indulto.

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che la proposta del Presidente andrebbe accettata perchè l'ar-

articolo 6, nel porre le condizioni soggettive di esclusione, si riferisce sia all'amnistia che al condono. Vedo, dagli emendamenti proposti dal senatore Alessi, che, mentre all'articolo 3 si parla dei precedenti penali da valutare o non valutare ai fini dell'applicazione di un anno di condono, quando andiamo all'articolo 6 ci si riferisce esclusivamente alle condizioni soggettive per l'esclusione dell'applicazione dell'amnistia e non si parla più di condono.

Non vorrei che esaminando l'articolo 6, per avere già approvato eventualmente l'emendamento Alessi di modifica dell'articolo 3, ci trovassimo di fronte ad una conclusione.

In ogni caso, debbo anticipare il mio pensiero in relazione ad un emendamento da me proposto all'articolo 3 per quanto riguarda le condanne di cui bisogna non tener conto ai fini dell'applicazione sia dell'amnistia che del condono, e mi riferisco esattamente alle condanne militari che sono già state coperte da precedenti amnistie improprie o da condono da leggi che vanno dal 1944 al 1947 e riguardanti reati commessi da cittadini italiani nel momento in cui la situazione era del tutto eccezionale ed abnorme. L'Esercito italiano era in disgregazione, ma ciononostante molta gente si è trovata condannata per reati militari; e le condanne sono state inflitte addirittura con decreto e mai con un regolare giudizio per fatti commessi in un periodo eccezionalissimo come quello che va dal 1943 al 1946. Tali condanne sono state sempre ostative all'applicazione sia dell'amnistia che del condono, il che non mi sembra giusto. Ecco perchè con l'emendamento da me proposto si mira a non tener conto, nella valutazione dei precedenti penali, di tutte le condanne coperte da amnistia impropria o dichiarate condonate dal decreto del 1944, dal decreto luogotenenziale del 1946, dai decreti del Capo dello Stato del giugno 1946 e del 1º marzo 1947, che si riferiscono appunto a quelle condanne ed a quei reati militari avvenuti e compiuti in quel periodo eccezionalissimo.

Di conseguenza, l'emendamento Alessi, di cui si propone l'approvazione, andrebbe com-

pletato nel senso che non si tenga conto non solo delle condanne coperte da amnistia impropria, ma anche « di condanne per reati militari coperte da condono » per effetto dei 4 decreti da me indicati nell'emendamento proposto a modifica dell'articolo 6.

In questo senso, quindi, proporrei di modificare il testo dell'emendamento Alessi anche per quanto riguarda l'articolo 3, tenendo conto che si tratta di reati compiuti in un momento veramente eccezionale. C'è gente che non sa neppure di essere condannata. Quante volte ci siamo trovati nelle aule di giustizia di fronte a contadini sbandati, che non si erano più presentati alle armi, che si sono trovati, per effetto di queste precedenti condanne a tre, quattro anni condonate, a non poter poi godere del beneficio di un'amnistia o di un condono, sia pure per reati di scarsa importanza come un semplice furto forestale o una semplice ingiuria.

Quindi penso che ciò vada seriamente valutato, e proprio perchè siamo a vent'anni di distanza da quegli avvenimenti e celebriamo il ventennale della Repubblica, non possiamo ignorare che tutti questi nostri concittadini commisero quei reati in quanto si trovarono in particolari condizioni, per cui oggettivamente la loro responsabilità, dal punto di vista soggettivo, deve considerarsi molto affievolita.

Penso che anche il relatore potrebbe valutare con una certa benevolenza questa nostra richiesta, convinto come sono che anche il Governo non dovrebbe essere contrario.

G U L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U L L O . Vorrei proporre, signor Presidente, quello che lei stava ora proponendo. Noi abbiamo due articoli: l'articolo 3 e l'articolo 6. Nell'articolo 3 si prevedono esclusioni oggettive, nell'articolo 6 si prevedono esclusioni soggettive.

Il senatore Alessi, emendando l'articolo 3, lo ha contaminato perchè ha inserito nell'emendamento avente per oggetto le esclu-



sioni oggettive anche un accenno alle esclusioni soggettive. Ora, a proposito delle esclusioni soggettive, c'è anche un mio emendamento che si riferisce all'articolo 6.

Perciò vorrei proporre al senatore Alessi di ridurre il suo emendamento all'articolo 3 ai nn. 1) e 3), rinviando la discussione del n. 2) allorchè verrà in esame l'articolo 6 che riguarda appunto le esclusioni soggettive.

Questo dico perchè altrimenti si crea confusione; lo dico per la chiarezza del dettato.

**PRESIDENTE.** Io avevo proposto questo. Praticamente, senatore Gullo, la sua istanza succede alla mia proposta.

**ALESSI, relatore.** Domando di parlare.

**ALESSI, relatore.** Signor Presidente, io ritengo, anche perchè la discussione è ormai matura, che sia il caso di affrontare ora tutto il mio emendamento; anch'esso ha infatti una sua armonia. La tricotomia qui viene fuori proprio dall'accoglimento delle istanze, che sono state generali, per l'estensione indiscriminata dell'indulto.

Ecco perchè non vedo il motivo per cui questa questione si debba abbinare con quella che riguarda gli elementi soggettivi ostativi all'applicazione dell'amnistia. Questa è altra questione.

**PRESIDENTE.** All'articolo 6 si parla anche di indulto...

**GULLO.** Certo, signor Presidente, si parla di entrambi, di indulto e di amnistia.

**PRESIDENTE.** Non vorrei ci fossero preclusioni.

**GULLO.** È stata una svista evidente la sua, senatore Alessi.

**MONNI.** Non c'è nessuna svista.

**GULLO.** Si potrebbe addirittura dire al collega Alessi che il suo emendamento non è pertinente e non può essere nemmeno discusso. L'articolo 3 parla infatti di esclusioni oggettive, onde si possono propor-

re soltanto emendamenti che attengano a tale tipo di esclusioni. Poichè quello del senatore Alessi parla anche di esclusioni soggettive, delle quali si interessa l'articolo 6, è evidente che questa parte dell'emendamento va riferita a quell'articolo e non all'articolo 3.

Comunque, signor Presidente, mi dica quando va discusso il mio emendamento che appunto affronta il problema delle esclusioni soggettive. In ogni caso mi pare elementare, ripeto, che l'emendamento Alessi sia, direi, topograficamente sbagliato; esso cade su un terreno che non lo può accogliere, poichè tratta delle esclusioni soggettive mentre ora discutiamo delle esclusioni oggettive.

Ecco perchè io proponevo di stralciare la lettera b) e di riparlare in sede di discussione dell'articolo 6.

**ALESSI, relatore.** Signor Presidente, accolgo l'invito del collega Gullo: rinviando pure il mio emendamento all'articolo 6, e poi vedremo se preferire il mio testo o il testo della Commissione.

**GULLO.** Vorrei dire al senatore Alessi che nella mia precisazione non c'è nulla di polemico, c'è soltanto uno spirito di collaborazione nell'intento di formulare una legge ben fatta.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Accantoniamo la lettera b) dell'emendamento del senatore Alessi.

Metto ora in votazione la lettera c) dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Alessi:

« c) nei confronti delle condanne per reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 371, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530, 575, 576, 577, 628, 629, 630, 640 del Codice penale, nonchè dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Avverto che a seguito di tale votazione risultano preclusi i seguenti emendamenti:

*« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

*" L'indulto non si applica ai reati previsti dagli articoli 422, 438, 439, 440, 441, 447, 628 capoverso, 629 capoverso, 630 del Codice penale e dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 "*

TOMASSINI, SCHIAVETTI »;

*« In via subordinata, all'ultimo comma, sopprimere il riferimento agli articoli del Codice penale: « 519, 520, 523, 524, 575, 628 capoverso secondo, 629 capoverso, 630 "*

MARIS, RENDINA, TERRACINI, MORVIDI,  
GRAMEGNA, GIANQUINTO, GULLO »;

*« All'ultimo comma, sopprimere il riferimento agli articoli del Codice penale: " 321, 322 "*

MURDACA ».

Avverto che il seguente emendamento è assorbito:

*« All'ultimo comma, aggiungere il riferimento all'articolo 446 del Codice penale.*

*In via subordinata, all'ultimo comma, sopprimere il riferimento all'articolo 447 del Codice penale.*

BERLINGIERI, CAROLI, MURDACA, INDELLI, JANNUZZI, MOLINARI ».

Da parte del senatore Roda è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

*« Aggiungere, infine, il seguente comma:*

*" L'indulto non si applica ai reati previsti dagli articoli 589, comma secondo, e 593 del Codice penale " ».*

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O D A. Mi rendo conto che apparentemente questo nostro emendamento limitativo può sembrare in contrasto con l'orientamento fin qui sostenuto dal nostro Gruppo. Senonchè, dal momento che il Senato è entrato — ed io ne prendo atto deferentemente e democraticamente — nella politica della discriminazione oggettiva, discriminazione per discriminazione penso che certi tipi di reato abbiano maggior diritto di cittadinanza nella soluzione testè adottata dal Senato. Io mi astengo da ogni polemica in proposito, ma alludo ai delitti compiuti dai pirati della strada che investono per tracotante imperizia e poi scappano senza prestare soccorso alcuno alle loro vittime innocenti.

E questo è il nostro emendamento il quale si colloca negli articoli 589 e 593 del Codice penale. L'articolo 589 al secondo capoverso fa riferimento all'omicidio colposo plurimo (io non sono un penalista e chiedo scusa della mia improprietà di linguaggio). Esso recita: « nel caso di morte di più persone oppure di concorso di morte di una persona e lesioni personali di una o più persone si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 81 ma la pena complessiva non può superare gli anni dodici ». L'articolo 593 ha invece per oggetto l'omissione di soccorso.

Discriminazione per discriminazione, onorevoli colleghi, io non penso che il Senato voglia andare contro se stesso. Qualche settimana fa è passata una legge che sacrosantamente aggravava le pene relative al malcostume della caotica circolazione stradale del nostro Paese. Ora, a me sembra che rimangiarsi questo provvedimento attraverso l'indulto a distanza di pochi giorni non sia coerente con l'indirizzo giustamente preso da questo ramo del Parlamento, e soprattutto non sia cosa lecita. Leggevo stamattina un articolo di Giovanni Canestrini, che è un esponente dell'Automobile Club italiano, il quale esprime per l'ennesima volta una convinzione che è nell'animo di tutti coloro che, specialmente in qualità di pedoni, osservano e subiscono a proprie spese la caotica circolazione stradale italiana, del Paese cioè che detiene l'« Oscar » degli incidenti

mortali e non mortali, dell'unico Paese civile che ancora non abbia imposto agli « automobilisti » l'assicurazione obbligatoria, con tutte le conseguenze di carattere civilistico che ognuno di noi può immaginare. Ebbene, Giovanni Canestrini, che non è certamente tiepido verso il pedone per il solo fatto di essere un esponente dell'Automobile Club italiano, sul « Corriere della Sera » odierno scrive ancora una volta: « Oggi sulle strade sono a migliaia gli automobilisti che sono ancora all'abbiccì della guida ». Sempre sul « Corriere della Sera » leggevo pochi giorni fa di un « automobilastro » — e sono casi che capitano tutti i giorni — che dopo aver investito un'operaia di 15 anni vicino al paese di cui è sindaco il collega Cenini, in quel di Chiari, non soltanto ha ommesso il soccorso ma sembra che si sia addirittura macchiato dell'efferato delitto di occultare il cadavere. Andando avanti di questo passo non ci si salva più!

Io non vorrei essere considerato da voi, onorevoli colleghi, Cassandra di sventure, ma chi nell'ambito familiare ha provato l'angoscia di ricevere una telefonata che annunciava la morte di un proprio congiunto sa che cosa significa passare momenti di questo genere e sa anche che una tragica nemesis è sospesa sul capo di tutti noi legislatori se non ci impegnamo a lottare contro l'anarchia stradale. Nel nostro Paese noi siamo nella condizione di non poter più tollerare una simile anarchia stradale. Onorevole ministro Reale, permetta che mi rivolga personalmente a lei. Il suo Dicastero è a Roma e lei può certo permettersi il lusso di passare in Via del Corso in qualsiasi serata dalle ore 23 alle ore 0,30 allorchè sfrecciano in Via del Corso, una delle principali arterie di Roma, le automobili di coloro che sono andati al teatro o al cinematografo. Queste automobili per tornare a casa non hanno certamente bisogno di correre a cento chilometri all'ora, non debbono portare nessun malato, nessun familiare malato in sala operatoria, non debbono portare nessun medicinale ad altri malati, ma tuttavia sfrecciano a cento all'ora sotto gli occhi indulgenti, che nulla vedono, delle diverse pattuglie che sono preposte a reprimere questi

volgari e malvagi eccessi di velocità. Nessuno dei preposti all'ordine ha mai emesso una contravvenzione serale! E basterebbe, onorevole Ministro, una collisione di queste automobili, il contatto di due parafranghi per provocare una strage sui marciapiedi. In questo settore siamo il Paese più incivile del mondo. Ho avuto la ventura di andare nel Paese dei Maori, in Nuova Zelanda, a Rotorna: ebbene, oggi anche i Maori, in tema di circolazione stradale, ci sono maestri, sono meno incivili dell'automobilista italiano. Queste cose bisogna dichiarare con grande franchezza se vogliamo avere almeno il coraggio di dire certe verità. Ecco il motivo per cui questo mio emendamento deve essere, se non altro, monito (servirà magari a poco), per tutti noi affinché questa tragica nostra circolazione stradale venga considerata, ad un certo momento, dal Parlamento italiano con quella attenzione che la tragicità del settore, oggidì assolutamente incontrollato anche dalle forze dell'ordine, si merita, a tutela del bene più sacro che è la vita umana.

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sono d'accordo con il senatore Roda che ogni provvedimento debba essere preso (*interruzione del senatore Roda. Richiamo del Presidente. Commenti dal centro*) perchè gli incidenti stradali si riducano, siano essi letali, siano essi soltanto lesivi. Per arrivare a questo, non più di qualche giorno fa, davanti al Senato della Repubblica italiana avevo l'onore di richiamare la necessità di una preparazione tecnica più approfondita dei guidatori e delle guidatrici. Affermavo ancora che bisogna riformare, man mano che le possibilità finanziarie ce lo consentiranno, il sistema viario nazionale. Sono d'accordo con lei, senatore Roda (abbiamo fatto l'assessore insieme per tanti anni a Milano) che non bisogna ridurre i calibri stradali tenendo fer-

me sui due lati della strada due colonne di autoveicoli. Su tutto questo siamo perfettamente d'accordo. Però, ella, mi spiace, è caduto in un equivoco, e mi perdoni come vecchio penalista che non vuole parlare lungamente su questo argomento: ella ha detto che il Senato ha inasprito le pene circa l'articolo 589 capoverso. Il Senato ha fatto proprio il contrario. Ricordavo poche sere fa che, mentre con le vecchie norme per l'omicidio plurimo colposo si operava un cumulo materiale delle pene (in modo che se, ad esempio, uno avesse ucciso dieci persone e il Tribunale avesse ritenuto di dare un anno per persona, la pena totale risultante dalla somma era di anni dieci), con le nuove norme si parte dalla prima pena che il Tribunale intende indicare, per esempio un anno, e la si aumenta sino al triplo, il che vuol dire che la si può aumentare anche di un giorno solo. Quindi votando contro il suo emendamento il Senato non è in contraddizione.

Per quel che riguarda invece l'omesso soccorso, lasci dire al Presidente della Croce bianca di Milano, al vecchio assessore alla assistenza e al Presidente onorario della Federazione delle pubbliche assistenze in Italia, lasci dire a me com'è difficile poter stabilire quando vi è o non vi è la possibilità di recare un utile soccorso, perchè io le posso mostrare che una grande parte di coloro che sono vittime di un incidente stradale muoiono perchè il soccorso — e lo dico davanti a molti illustri medici — è stato prestato in modo inadeguato e dannoso. Quindi anche l'invito a soccorrere è un invito santo, ma dev'essere fatto per un soccorso opportuno ed efficace. Lei ricorderà quel simposio che ho indetto a Milano proprio su questo tema. Io le dico che voterò contro il suo emendamento, perchè non ritengo che, in un Paese (come dico qui da quattro legislature) dall'orografia impervia, in un Paese dove vengono automobilisti da ogni parte del mondo, dove ogni giorno si infittisce la circolazione, sia il caso di sostituire ai vecchi untori del tempo manzoniano gli automobilisti. Gli automobilisti avranno le condanne che la Magistratura riterrà di infliggere, ma non è il caso, in questo settore, di

fare una discriminazione nè rispetto alla ipotesi del capoverso dell'articolo 589, nè rispetto all'ipotesi dell'articolo 593 del Codice penale. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

**A L E S S I , relatore.** Signor Presidente, io vorrei dire appunto che in un certo senso sono lieto che il senatore Roda abbia presentato questo emendamento che per lo meno giustifica, nell'ordine dei principi, addirittura il disegno di legge che provvedeva a determinate esclusioni di carattere obiettivo; vieppiù naturalmente, giustifica il mio emendamento. Sono anche d'accordo con le sue ragioni, ma ad una condizione. Se egli profila il caso dell'omicidio colposo da parte di un conducente di autoveicoli che abbia abbandonato, in luogo di soccorrere, la persona da lui ferita, e quindi abbia violato contemporaneamente, e non già alternativamente, gli articoli 589 e 593 del codice penale e l'articolo 133 del codice stradale, e cioè abbia una responsabilità che risulti dal combinato disposto dei precetti contenuti in questo articolo, io sarei favorevole ad includere questo articolo tra quelli che riducono il condono ad un anno, ma giammai alla esclusione, perchè abbiamo detto che non c'è nessun reato, per tristo che sia, del quale si possa dire che il condono di un anno della pena è rifiutato.

**R O D A .** Accetto questa proposta.

**A L E S S I , relatore.** Allora l'emendamento dovrebbe essere modificato, precisando che risulta dal combinato disposto degli articoli 589 e 593 del codice penale e 133 del codice della strada, che riguarda l'autista in fuga.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Sono d'accordo, perchè mi sembrava eccessi-

va soprattutto l'esclusione dell'articolo 593 che configura un reato moralmente riprovevole, ma penalmente assai meno grave di tanti che sono inclusi nell'indulto.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Alessi, la prego di formulare un testo preciso sul quale chiamare a votare il Senato.

**R O D A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R O D A .** Io avevo premesso che non sono un penalista. Evidentemente mi muoverei molto male nel dedalo del codice penale, e quindi mi rimetto alla considerazione fatta dal relatore, purchè venga tradotta in buona e pratica realtà.

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il relatore ha proposto la seguente nuova formulazione dell'emendamento che va aggiunto di seguito alla lettera c) dell'articolo 3: « ; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Maris, Rendina, Terracini, Morvidi, Gramegna, Gianquinto, Gullo è stato proposto un articolo 3-bis. Se ne dia lettura.

**N E N N I   G I U L I A N A , Segretaria:**

**Art. 3-bis.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a 3 anni per le pene detentive e non superiore a lire 3 milioni per le pene pecuniarie sole o congiunte alle pene detentive per le condanne relative a reati elettorali o politici o commessi in occasioni di agitazioni sindacali.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non su-

periore a 5 anni per le pene detentive e non superiore a lire 5 milioni per le pene pecuniarie sole o congiunte alle pene detentive per i reati commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni della Resistenza o a formazioni militari dell'esercito di Liberazione o che abbiano partecipato ad una azione di guerra od atto ostile contro le forze tedesche di occupazione o contro le forze fasciste o che siano stati, per ragioni di razza o di ideologia o per ragioni di opposizione al regime fascista o nazista, arrestati o incarcerati o deportati o perseguitati ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Kuntze ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**K U N T Z E .** Se mi consente, signor Presidente, l'articolo 3-bis riflette una maggiore estensione dell'indulto nei confronti di persone che rivestano determinate qualità o abbiano determinati requisiti e per taluni reati i quali siano qualificati da determinate circostanze di fatto o di diritto. La ragione ispiratrice di questo emendamento, proposto dal nostro Gruppo, è una ragione squisitamente politica che io credo che non potrà non trovare l'apprezzamento della grande maggioranza di questa Assemblea.

In altri termini, qui si vuole, per quanto riguarda l'indulto, adottare lo stesso trattamento, la stessa misura, lo stesso metro che è stato adottato per l'amnistia per quanto riguarda i delitti politici, i delitti sindacali, i reati commessi in occasione di agitazioni politiche e sindacali, o determinati da movente politico o movente sindacale, cioè per quei reati per i quali già questo legislatore, in questa proposta di legge, ha adottato un particolare trattamento ed ha avuto un particolare apprezzamento come risulta dall'articolo 2 nel testo modificato presentato dallo stesso relatore.

Io penso che non possa non farsi lo stesso trattamento e adottarsi lo stesso metro anche per quanto riguarda l'indulto.

La prima parte di questo nostro articolo 3-bis riflette una maggiore estensione del-

l'indulto, che è portato a tre anni per le pene detentive e a tre milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, per le condanne relative a reati elettorali o politici o commessi in occasione di agitazioni sindacali.

È evidente che qui non si può adottare, sembra a me, lo stesso criterio che è stato adottato per l'amnistia, quello cioè di prendere singolarmente i reati e di includerli o escluderli. Qui siamo di fronte ad una condanna che porta ad una determinata pena. L'indulto incide sulla pena e l'unica cosa che dobbiamo tenere presente e alla quale dobbiamo fare caso è se questi reati rientrano in quelle categorie che sono state enunciate nel nostro emendamento.

Io potrei anche accettare, onorevoli colleghi, che, anziché questa dizione, che è stata da noi adottata, se ne scelga una migliore. Si potrebbe dire « nel corso di agitazioni sindacali o determinate da motivi sindacali ».

La seconda parte dell'articolo 3-bis riguarda invece l'estensione dell'indulto sotto un profilo soggettivo, cioè sotto il profilo di determinate qualità dei condannati. Questo è il riflesso di quanto è stato da noi sostenuto in sede di discussione generale: noi cioè non volevamo un'amnistia qualsiasi, ma volevamo un determinato tipo di amnistia, che fosse indirizzato in certe direzioni, incamminato su un certo binario.

Questa seconda parte dell'articolo 3-bis riflette una maggiore estensione dell'indulto, maggiore rispetto a quella della prima parte, nei confronti dei reati — di qualsiasi specie di reato — commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni della Resistenza o a formazioni militari dell'esercito di Liberazione o che abbiano partecipato comunque ad azioni di guerra contro le forze tedesche o quelle fasciste, o che siano stati, per ragioni di razza o di ideologia o per ragioni di opposizione al regime fascista o nazista, arrestati o incarcerati o deportati o perseguitati.

Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che questi cittadini hanno violato la legge, hanno commesso dei reati, e se così non fosse non ce ne occuperemmo, ma credo però che

tutti noi, che tutto il Paese abbia verso queste categorie di cittadini, enunciate in questa norma che noi proponiamo, un debito di riconoscenza che dovrebbe essere imperituro e che dovrebbe trovare il suo particolare riconoscimento in questa legge delega che noi andiamo a proporre al Capo dello Stato.

È certo, onorevoli colleghi, che queste qualità soggettive alle quali noi facciamo riferimento nel capoverso dell'articolo 3-bis sono tali da non poter non ricevere l'apprezzamento di tutti coloro i quali hanno ancora adesso a cuore i valori della Resistenza, così come tanto spesso si sente proclamare da ogni parte politica. Ebbene, che una volta sia dato un riconoscimento concreto a questi cittadini che ebbero tanta parte per la creazione di quella Repubblica di cui noi adesso celebriamo il Ventennale! Credo che questo sia da parte del Senato, da parte del Parlamento, un doveroso gesto di riconoscimento.

Nè può parlarsi, a questo proposito, di discriminazione, perchè questo principio, in materia di indulto, voi lo avete già accettato con quell'articolo 3 del senatore Alessi che voi avete approvato, nel quale l'indulto già si applica in maniera indiscriminata, sia pure riducendolo nei confronti di alcune categorie di cittadini. Se così è non vi è ragione perchè nei confronti di altre categorie di cittadini più meritevoli, condannati per reati i quali non destano quell'allarme sociale che destano gli altri, non possa essere invece adottato un trattamento di maggior favore, estendendo la portata dell'indulto.

Per queste ragioni noi confidiamo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che il nostro emendamento possa trovare favorevole accoglimento da parte dell'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame. Avverto che per la votazione dell'emendamento è pervenuta la richiesta di appello nominale.

**A L E S S I , relatore.** Signor Presidente, io desideravo invitare l'onorevole pro-

ponente a ritirare questa proposta che è semplicemente audace. La prima parte dell'emendamento è già superata in quanto non è necessario dare ulteriori condoni per reati che abbiamo compreso nell'amnistia totale; pertanto non s'intende un condono rispetto a condanne che sarebbero totalmente amnistrate.

Quanto alla seconda parte, proprio coloro che hanno fatto una battaglia per una certa discriminazione per quanto riguarda l'applicazione dell'indulto per particolarissimi precedenti penali, ora, sol perchè se ne chiede una riduzione, con una strana incoerenza di principi e di linguaggio, domandano che il condono sia nientemeno che di cinque anni, qualunque sia il reato consumato, anche se turpe, cioè un reato abominevole (perchè qualunque uomo può degradarsi fino al reato più abominevole) solo che colui che l'ha commesso abbia al suo attivo un atto ostile contro le forze tedesche di occupazione o contro le forze fasciste o abbia partecipato comunque a formazioni della Resistenza o a formazioni militari dell'esercito di liberazione. Mi sembra che un simile articolo non abbia riferimento alcuno, nemmeno il più lontano, ad una tipologia criminale, cioè a questo o a quel reato, e quindi possa comprendere anche la rapina, per esempio, oppure perfino l'apertura di una casa clandestina di prostituzione. Qualunque reato insomma verrebbe condonato solo perchè chi lo ha commesso ha compiuto a suo tempo un atto ostile contro le forze tedesche di occupazione o contro le forze fasciste oppure ha partecipato a formazioni militari dell'esercito di liberazione, cioè dell'esercito ordinario che si ricostituì subito dopo l'8 settembre 1943. Soltanto per tale motivo si dovrebbero condonare niente meno che cinque anni di pena inflitta!

Io non avrei dovuto nemmeno discutere questo emendamento. Vorrei pregare pertanto i colleghi di non esagerare, perchè una simile disposizione non sarebbe minimamente giustificabile. Oltre tutto, i partecipanti alle organizzazioni partigiane, per i reati particolari inerenti alla situazione del momento, hanno avuto, e giustamente, la

possibilità di vedersi concedere dal legislatore delle amnistie e dei condoni anche per reati gravissimi, purchè si trattasse di reati consumati nell'ambiente e nel momento della lotta di liberazione. Intendo parlare delle amnistie speciali per i reati politici antifascisti. Ma che la partecipazione alla lotta di liberazione possa costituire privilegio fino al punto di avere il diritto di essere un criminale, non è assolutamente ammissibile anche perchè ciò disonerrebbe la Resistenza.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario a questo emendamento. Sono contrario alla prima parte che del resto rimane senza significato dopo le osservazioni fatte dal senatore Alessi circa la amnistia che copre i reati in esso indicati. Sono contrario alla seconda parte sulla quale desidero intrattenermi un istante.

Credo che molti di voi sappiano che la generosità dovuta e necessaria nei confronti di coloro che hanno partecipato alla Resistenza per reati comunque connessi con la Resistenza e commessi in un periodo immediatamente successivo ma che potevano trovare un incentivo, una scaturigine nel periodo della Resistenza e nell'eccitazione di quel momento, ha avuto nel sottoscritto uno dei maggiori propugnatori, anche in occasioni recenti nelle quali io mi sono assunto la responsabilità, criticata aspramente da molti settori ma apprezzata da altri, di proporre al Capo dello Stato provvedimenti di clemenza individuale per reati anche gravissimi che fossero stati compiuti durante la guerra di liberazione o comunque connessi, per il periodo immediatamente successivo, ai motivi della guerra di liberazione.

È quindi con questo spirito che io mi pongo di fronte alla seconda parte di questo emendamento. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo dire che i meriti della Resistenza, che poi qui sono piuttosto sfumati perchè si parla persino degli arrestati, degli incar-

cerati e dei perseguitati durante il periodo fascista, danno diritto ad una specie di speciale immunità per tutta la vita, senza nessuna connessione con i sentimenti e con l'attività di carattere politico, con le ispirazioni del periodo della Resistenza e dell'antifascismo? Questo veramente, come ha detto il senatore Alessi, credo che non sarebbe desiderato dalla maggior parte di coloro che hanno partecipato alla Resistenza e che hanno contribuito con il loro sangue alla fondazione della Repubblica italiana.

A N G E L I N I A R M A N D O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I N I A R M A N D O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chi vi parla ha vissuto il periodo della Resistenza. Io ritengo che tutti i colleghi si dovrebbero ritenere, come io mi ritengo, soddisfatti dei provvedimenti già adottati a favore dei resistenti. Il decreto del 5 aprile 1944, n. 96, dice: « È concessa amnistia per tutti i reati quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la patria dall'occupazione tedesca ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà sopprese e conculcate dal regime fascista ». Questo provvedimento è stato poi integrato e richiamato dal decreto luogotenenziale del 17 novembre 1945, n. 719, che dice: « È concessa amnistia per tutti i reati che prima del 28 ottobre 1922 o durante il regime fascista sono stati commessi in lotta contro il fascismo e per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse ». Questi due provvedimenti sono stati di tale estensione che la stessa Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito, ha dovuto riconoscere che i reati commessi per la lotta per la liberazione con questi due provvedimenti sono stati ampiamente amnistiati.

Ritengo pertanto che non si debba tornare su questo punto, dal momento che i provvedimenti che ho citato sono stati tali da assicurare la giusta amnistia nei confronti di reati compiuti per ribellarsi alle truppe tedesche o per difendersi dal fascismo.

T E R R A C I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Onorevoli colleghi, non mi lascio certamente intimidire dalla santa indignazione che ha trovato voce ora in quest'Aula, la santa indignazione di coloro che, avendo partecipato alla Resistenza, alla guerra di Liberazione, repellono in questo momento dall'idea che possa pensarsi che sussista un qualsiasi minimo legame di solidarietà o di comprensione fra essi stessi e quei resistenti i quali, mancando ai doveri ai quali si erano moralmente impegnati con la loro partecipazione alla guerra di Liberazione, hanno in successione di tempo, commesso dei reati.

Io invece non mi sento affatto indignato di un simile legame, e voglio una volta di più dichiarare che, per me, fra coloro che in quegli anni lontani hanno risposto all'appello della patria e i milioni e milioni che o sono rimasti indifferenti o si sono commossi solo dentro di sé a quello spettacolo ammirabile di civile virtù vi è e resterà, vita natural durante, una profonda diversità. E a chi mi chiedesse se faccio o no distinzione fra un ex-partigiano e un ex non partigiano, io risponderei: la faccio. E la traduco oggi in questa sede, sollecitando un'amnistia e un indulto maggiore per l'ex partigiano. (*Commenti dal centro*). Proprio così, onorevoli colleghi; e quelli fra di voi che non comprendono il mio sentimento, non hanno nulla compreso della guerra partigiana. (*Proteste dal centro*). Oh! lo so, voi avete partecipato tutti alla Resistenza! Lo abbiamo letto sulle vostre biografie stampate nel volume dedicato ai parlamentari. E tuttavia riconfermo quanto ho detto.

Premesso questo, vorrei dire che, se l'onorevole Ministro della giustizia ha chiesto nei momenti più consigliabili al Capo dello Stato di usare la sua clemenza a favore di partigiani condannati per fatti legati alla guerra di liberazione, tuttavia, egli non si è avvalso invece della facoltà concessagli specificatamente da una legge del 1953 per concedere la liberazione condizionale, all'infuo-



ri delle norme del codice, a quei partigiani che per qualsiasi motivo non avessero potuto avere la libertà per amnistia. L'applicazione di detta legge è stata quanto meno assai limitata...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Perchè la liberazione condizionale è una cosa molto meno apprezzabile della grazia.

T E R R A C I N I . Le assicuro che per chi ha fatto venti anni di carcere la liberazione condizionale è cosa molto apprezzabile! Oggi vi sono ancora in carcere pochi, purtroppo, perchè la morte falcia anche tra di loro, dei partigiani che non hanno goduto dei maggiori e più generali atti di clemenza, ma che tuttavia...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Terracini, non esistono — a meno che lei non mi indichi qualche nome — partigiani, i quali abbiano avuto riconosciuta nelle condanne questa qualità per reati commessi nel famoso periodo contemplato dalla legge di indulto o amnistia, che siano ancora in carcere.

T E R R A C I N I . Onorevole Ministro, mi pare che lei non voglia comprendermi. Io parlo di quei partigiani nei cui confronti, appunto perchè si sapeva che non avrebbero potuto usufruire dell'amnistia, si è rilasciata nel 1953 al titolare del Ministero della giustizia la facoltà eccezionale di disporre la loro liberazione condizionale. Ora con l'emendamento che abbiamo presentato, con i cinque anni di indulto a loro favore, si giungerebbe ad ottenere ciò che non si è avuto nè con un atto individuale di clemenza del Capo dello Stato, nè con la concessione della liberazione condizionale da parte del Ministro della giustizia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ed allora indicate lo stesso periodo, il periodo dell'attività criminosa...

T E R R A C I N I . Onorevole Ministro, nella premessa ho impostato e chiarito la questione. Poi ho spiegato la conseguenza

che ci attendiamo dall'approvazione del nostro emendamento: la liberazione di tutti i partigiani.

Conserviamo l'emendamento e chiediamo che la sua votazione avvenga per appello nominale. Ognuno ha esposto la propria opinione ed ognuno la tradurrà nel proprio voto. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

B E R M A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Parlo a nome del Gruppo socialista. Noi saremmo d'accordo per un indulto nonostante le ragioni illustrate dal senatore Angelini, e condividendo i sentimenti che hanno mosso la proposta del senatore Terracini. Modificheremmo però così tale proposta: si potrebbe concedere, anche se vi sono stati altri indulti, un ulteriore indulto ai partigiani e resistenti che hanno commesso anche dei reati comuni dopo la fine della Resistenza, ma limitatamente a quel periodo in cui aveva ancora influenza su molti di essi il trauma della lotta senza esclusione di colpi e quello delle sofferenze subite. (*Vivaci commenti dal centro e dall'estrema sinistra*). Insomma io propongo che, se ancora vi sono in carcere dei partigiani, condannati per reati comuni, fruiscono anche di questo indulto, in aggiunta ai precedenti; non però per i reati compiuti in tutto il ventennio post-liberazione, perchè questo effettivamente sarebbe poco comprensibile.

Fissiamo un limite di tempo in modo da far fruire dell'indulto soltanto coloro che hanno commesso reati nel periodo immediatamente susseguente la liberazione. (*Commenti*).

C H A B O D . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Mi associo ai rilievi del collega Bermanni, nel senso che se si fosse

detto in questo articolo: « per i reati commessi » — supponiamo — « a tutto il 2 giugno 1946 », allora ci si potrebbe riferire a quei casi di cui parlava il collega Terracini. Quindi bisognerebbe anzitutto fissare un *dies ad quem*, che non dovrebbe andare al di là del 2 giugno 1946, a mio sommessso avviso. In secondo luogo osservo che, oltre a questa precisazione di tempo, dovrebbe essere riveduto l'emendamento, che così non mi sento di votare, perchè parla anzitutto di « atto ostile »: i provvedimenti di cui parlava il collega Angelini volevano l'azione di guerra, il fatto d'arma, la partecipazione a formazioni armate per un certo periodo. « Atto ostile », che cosa vuol dire? Quando poi leggiamo, in fondo all'emendamento, « arrestati o incarcerati », sappiamo che vi sono state delle persone che sono state arrestate magari per una mezza giornata o per una giornata, o perseguitati *sui generis*, e sappiamo che cosa ne verrà fuori. Verrà qualcuno a dire che trent'anni fa è stato perseguitato da un segretario politico di paese, e avrà diritto ad avere cinque anni di condono per un reato commesso sei mesi fa. Per tutte queste ragioni dichiaro che voterò contro l'articolo così come è stato presentato.

T O M A S S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . La proposta dei colleghi senatori comunisti, come si è potuto constatare, ha trovato in parte dei consensi, in parte dei dissensi e in parte delle incertezze. Io sarei dell'opinione di trovare una soluzione tra tutti i Gruppi per una formulazione migliore. Nel caso in cui le resistenze alla proposta dell'emendamento avanzata dal Gruppo comunista continuassero, noi dichiariamo di essere favorevoli a quella formulazione.

B E R M A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Intendo presentare un emendamento all'emendamento dei senatori Maris, Rendina ed altri: propongo cioè la data del 31 dicembre 1948. (*Vivaci commenti dal centro*).

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Dichiaro di accettare la proposta del senatore Bermanni.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Per rendere più chiara la votazione noi, accettando le motivazioni del relatore, ritiriamo il primo comma dell'articolo 3-bis.

P R E S I D E N T E . Comunico che l'articolo aggiuntivo 3-bis proposto dai senatori Terracini, Maris, Rendina, Morvidi, Gramegna ed altri, a seguito delle modifiche introdotte risulta del seguente tenore:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a 5 anni per le pene detentive e non superiore a lire 5 milioni per le pene pecuniarie sole o congiunte alle pene detentive per i reati commessi sino al 31 dicembre 1948 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni della Resistenza o a formazioni militari dell'esercito di Liberazione o che abbiano partecipato ad una azione di guerra od atto ostile contro le forze tedesche di occupazione o contro le forze fasciste o che siano stati, per ragioni di razza o di ideologia o per ragioni di opposizione al regime fascista o nazista, arrestati o incarcerati o deportati o perseguitati ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo nuovo testo dell'emendamento in esame.

A L E S S I , *relatore*. La Commissione è contraria per tutto quello che ho avuto

l'onore di esporre. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-destra*).

### Votazione per appello nominale

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Brambilla, Terracini, Trebbi, Guanti, Vergani, Samaritani, Morvidi, Bitossi, Gianquinto, Maris, Zanardi, Roasio, Carucci, Secci, Petrone, Spezzano, Stefanelli, Traina, Luca De Luca, Bera, Di Prisco hanno richiesto che la votazione sull'articolo 3-bis proposto dai senatori Maris, Rendina ed altri sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale. Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Tessitori*).

### Rispondono sì i senatori:

Adamoli, Aimoni, Arnaudi, Asaro,  
Banfi, Barontini, Bartesaghi, Battino Vit-  
torelli, Bera, Bermiani, Bernardi, Bertoli,  
Bitossi, Boccassi, Bonacina, Bonafini, Bram-  
billa, Bufalini,

Canziani, Caponi, Carubia, Carucci, Cer-  
reti, Cipolla, Compagnoni, Conte,

De Luca Luca, Di Paolantonio, Di Prisco,  
Fabiani, Fabretti, Fenoaltea, Ferrari Gia-  
como, Fortunati,

Gaiani, Gatto Simone, Gianquinto, Gigliot-  
ti, Giorgi, Gomez D'Ayala, Granata, Guanti,  
Gullo,

Jodice,

Kuntze,

Levi, Lussu,

Macaggi, Mammucari, Maris, Masciale,  
Mencaraglia, Milillo, Minella Molinari An-  
giola, Morabito, Moretti, Morvidi,

Orlandi,

Pajetta, Passoni, Pellegrino, Perna, Pe-  
senti, Petrone, Picchiotti, Piovano, Pirastu,  
Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romano,

Salati, Salerni, Samaritani, Santarelli,  
Scarpino, Schiavetti, Scoccimarro, Scotti,

Secchia, Secci, Simonucci, Spezzano, Stefa-  
nelli, Stirati,

Terracini, Tomassini, Tomasucci, Tortora,  
Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vergani, Vidali,  
Zanardi.

### Rispondono no i senatori:

Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Arman-  
do, Angelini Cesare,

Baldini, Bartolomei, Basile, Battista, Bel-  
lisario, Bergamasco, Berlanda, Bernardi-  
netti, Bertola, Bertone, Bettoni, Bisori, Bo-  
lettieri, Bonadies, Braccesi, Bussi,

Cagnasso, Carelli, Caroli, Caron, Cassini,  
Celasco, Cenini, Ceschi, Chabod, Cingolani,  
Cittante, Conti, Cornaggia Medici, Crespel-  
lani,

D'Andrea, De Luca Angelo, De Michele,  
Deriu, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Ferreri, Ferretti, Focaccia, Forma, Franza,  
Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Gi-  
raudo, Giuntoli Graziuccia, Grava, Grimaldi,  
Indelli,

Jannuzzi, Jervolino,

Lami Starnuti, Lepore, Lessona, Limoni,  
Lo Giudice, Lombardi, Lombardi, Lorenzi,

Maggio, Magliano Giuseppe, Maier, Mar-  
tinelli, Massobrio, Merloni, Militeri, Moli-  
nari, Moneti, Mongelli, Monni, Montini, Mo-  
randi, Murdaca,

Nencioni,

Oliva,

Pace, Pafundi, Pecoraro, Perrino, Pezzini,  
Piasenti, Picardi, Picardo, Pignatelli, Pinna,  
Rosati, Rotta, Rovere, Russo,

Salari, Samek Lodovici, Santero, Schia-  
vone, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Tessitori, Torelli, Trabucchi, Trimarchi,  
Tupini,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos,  
Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Ven-  
turi, Veronesi, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini.

*Si astiene la senatrice Nenni Giuliana.*

### Sono in congedo i senatori:

Alberti, De Dominicis, Granzotto Basso,  
Rovella, Spagnolli e Zonca.

**Risultato di votazione**

**P R E S I D E N T E .** Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo aggiuntivo 3-bis proposto dai senatori Maris, Rendina ed altri:

Senatori votanti . . .	222
Maggioranza . . .	112
Favorevoli . . . .	100
Contrari . . . .	121
Astenuti . . . .	1

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione**

**P R E S I D E N T E .** I senatori Banfi, Poët, Tortora ed altri hanno presentato un emendamento che riproduce quello testè respinto dal Senato, con l'aggiunta, dopo le parole: « per i reati commessi », delle altre: « entro il 18 giugno 1946 ». Avverto che anche per questo emendamento è pervenuta richiesta di votazione per appello nominale.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

**A L E S S I , relatore.** La Commissione naturalmente è contraria, poichè questo emendamento è un bis del precedente. L'artramento della data semmai dimostra che si tratta di reati così gravi e atroci che ancora non sono espiati, nonostante i vari condoni.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Non so se l'emendamento sia precluso o meno...

**P R E S I D E N T E .** Non è precluso perchè è restrittivo.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Vorrei ricordare ai presenti che quando il senatore Bermani ha proposto il suo emendamento sostitutivo di quello assai più generale proposto dal senatore Terracini aveva indicato la data del 2 giugno 1946 e che anzi io ho detto a molti che lo hanno ascoltato...

**B I T O S S I .** Guardi che il senatore Bermani non è d'accordo con lei.

**M A R I S .** Il senatore Bermani aveva indicato la data del 31 dicembre 1946.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Questo dopo: c'è il resoconto stenografico.

**B E R M A N I .** Per la verità io ho indicato la data del 31 dicembre 1948...

**P R E S I D E N T E .** Prego gli onorevoli senatori di parlare dal loro posto. Comunico al Senato che noi dovremo continuare ancora nell'esame del disegno di legge perchè altrimenti dovremmo rinviare il seguito della discussione a lunedì, e loro capiscono la nostra responsabilità. Prosegua, onorevole Reale.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** È certo che dai banchi socialisti è venuta la prima proposta ed era relativa al 2 giugno 1946, e io ho fatto sapere che si poteva anche arrivare al 18 giugno 1946, data che è stata scelta nei precedenti provvedimenti, e cioè la data utile per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto generali contemplati in questi provvedimenti. Evidentemente non posso essere contrario a questo emendamento, ma avrei preferito — mi piace dirlo per lealtà — che questo emendamento, per il suo significato completamente diverso da quello che contemplava la data del 31 dicembre 1948, fosse stato sostenuto da coloro che oggi lo presentano quando lo dovevano presentare, e cioè quando esso rappresentava una certa impostazione che si contrapponeva a quella che aveva svolto il senatore Terracini. Quindi, ciò premesso per chiarezza, evidentemente...

TERRACINI. Mi dispiace, ma il senatore Bermani era di avviso contrario.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. ...io non posso mutare opinione e dire che a questo emendamento sono contrario. Debo dire soltanto, perchè è stata questa la ragione per cui tale data poi non è stata accettata dai proponenti, che questo emendamento non dà nessun fastidio e non arreca neanche nessuna conseguenza pratica, perchè i reati commessi fino al 18 giugno 1946 o sono stati amnistiati perchè legati ai fatti di guerra eccetera, o comunque sono stati tutti contemplati da provvedimenti di clemenza, salvo qualche caso eccezionale che sia potuto sfuggire.

ALESSI, *relatore*. Allora, se è inutile, è meglio che sia ritirato.

BERMANI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Mi sembra che il fatto personale non sussista; può parlare semmai per dichiarazione di voto.

BERMANI. Io avevo proposto una data diversa, tanto è vero che non ho firmato l'emendamento. Diversamente, lo avrei firmato.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento, se lo mantengono anche dopo le dichiarazioni del Ministro.

BANFI. Sì.

PRESIDENTE. Insistono anche per l'appello nominale?

BANFI. Sì.

PRESIDENTE. Io prego i colleghi di voler rinunciare all'appello nominale, per fare più presto: è nell'interesse anche di coloro che attendono l'amnistia.

BATTINO VITTORELLI. A nome dei presentatori della richiesta di votazione per appello nominale, trasformo tale richiesta in richiesta di votazione per divisione.

PRESIDENTE. Allora, coloro che votano a favore dell'emendamento proposto dai senatori Poët, Banfi ed altri si porranno alla mia sinistra; coloro che votano contro si porranno alla mia destra.

**Il Senato non approva.**

Si dia lettura dell'articolo 4 del disegno di legge.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 4.

*(Esclusioni oggettive per i reati militari)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

PRESIDENTE. I senatori Morvidi, Terracini, Maris, Gramegna, Gianquinto e Gullo hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Morvidi ha facoltà di svolgerlo.

MORVIDI. Onorevoli colleghi, le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento soppressivo si ricollegano strettamente a quelle che già io espressi in sede di discussione generale e a quelle che ha espresso anche il collega senatore Rendina per gli altri emendamenti soppressivi.

Vorrei soltanto notare questo. Le disposizioni del codice penale militare costituiscono un diritto speciale, ma non un diritto eccezionale. Mi pare che con questa esclu-

sione dal campo dell'amnistia e dell'indulto di reati disciplinati dal codice penale militare si faccia transitare la legislazione militare dal novero della legislazione speciale al novero della legislazione eccezionale.

D'altra parte, c'è per esempio un riferimento che riguarda, come esclusione dalla amnistia, un solo articolo del titolo primo del secondo libro del codice penale, ed è per l'appunto l'articolo 100; ma voler togliere dall'amnistia l'articolo 100 del codice penale militare mi pare che sia una eccessiva esclusione.

Si tratta di reati tutti punibili al massimo con tre anni di reclusione. Penso che sia una ragione di giustizia e di umanità per quello che riguarda il codice penale militare di pace e penso che sia perfettamente inutile l'esclusione dei reati previsti dal codice penale militare di guerra perchè ormai la guerra è passata da tanto tempo, non siamo in tempo di guerra e quindi possiamo ben procedere in un senso molto obiettivo e molto sereno.

Per questa ragione insisto sull'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A L E S S I ,** *relatore.* La Commissione è contraria.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 proposto dai senatori Morvidi, Terracini, Maris, Gramegna, Gianquinto e Gullo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 4 con un nuovo articolo 4 ed un articolo aggiuntivo 4-bis. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I ,** *Segretario:*

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

**Art. 4.**

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dal Codice penale militare di pace punibili con pena detentiva non superiore a 4 anni »;

**Art. 4-bis.**

« Il Presidente della Repubblica è delegato, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, a concedere indulto di 2 anni per i reati previsti dal Codice penale militare di pace e dal Codice penale militare di guerra ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Tomassini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**T O M A S S I N I .** Illustrerò insieme sia l'articolo 4 che l'articolo 4-bis da noi proposti. L'articolo 4-bis riguarda il condono e quindi, per analogia al condono concesso per i reati comuni, io propongo che sia esteso anche per i reati militari, senza alcuna limitazione oggettiva.

Per quanto riguarda l'amnistia abbiamo proposto l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4. Tale proposta, che trae origine dal disegno di legge da noi presentato, investe tutti i reati militari punibili con pena non superiore ai quattro anni. La formulazione, fatta da me in modo positivo, a differenza dell'articolo del disegno di legge presentato dalla Commissione, che è stato formulato negativamente, tende a rendere chiaro ed esplicito il nostro intento, cioè quello che venga colpito, folgorato dal beneficio dell'amnistia anche il reato noto in questi ultimi tempi come reato di obiezione di coscienza.

Si tratta di un reato militare di disubbidienza alle leggi determinato da motivi di carattere etico-religioso. Ed è da considerare che negli ultimi tempi la questione del

reato di obiezione di coscienza ha avuto un'eco anche in Parlamento, tanto è vero che è stato sollecitato il Governo per una regolamentazione normativa di esso.

Insisto quindi per l'accoglimento dei due emendamenti proposti: il primo concernente l'amnistia, il secondo concernente il condono.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A L E S S I , relatore.** La Commissione è contraria.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Tomassini, Picchiotti e Schiavetti tendente a sostituire l'articolo 4 con un nuovo articolo 4 e un articolo aggiuntivo 4-bis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Bonacina, Salerno, Poët, Stirati, Bermani e Macaggi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I , Segretario:**

*Sostituire le parole:* « dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace », *con le altre:* « dagli articoli 157 e 158 del Codice penale militare di pace ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Poët ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**P O È T .** L'esclusione dei reati previsti da alcuni titoli del codice penale militare di guerra e di quelli previsti dal titolo primo, libro secondo, del codice penale militare di pace, può essere da noi accettata. Non accettiamo invece l'esclusione di tutti i reati previsti dal capo quarto, titolo secondo, libro secondo, del codice penale mi-

litare di pace. Infatti, a nostro parere, la esclusione dovrebbe valere soltanto per gli articoli 157 e 158 (procurata infermità per sottrarsi al servizio militare permanentemente o temporaneamente), non invece per gli articoli 159 (simulazione di infermità), 160 (precedenti reati commessi durante il congedo) e 161 (procurata inabilità per sottrarsi ad alcuni doveri di servizio), perchè ci sembrano reati di troppo esigua rilevanza.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A L E S S I , relatore.** La Commissione è contraria.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Bonacina, Salerno ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

**A L E S S I , relatore.** Signor Presidente, per un migliore ordine espositivo, propongo che nell'articolo 4 si dica: « dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo, capo quarto del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo, e dall'articolo 115 del codice penale militare di guerra ».

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo 4 nel testo modificato dalla Commissione, di cui do lettura:

#### Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo, capo quarto del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'ar-

articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 5.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 5.

*(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza previsti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Maris, Rendina, Terracini, Morvidi, Gramegna, Gianquinto e Gullo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

*Alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« La deliberazione di prevalenza o equivalenza prevista dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale, si effettua anche quando la pena, per il reato aggravato, è stabilita in forma autonoma; ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R I S . Onorevoli colleghi, questo emendamento può apparire massimalista, ma non lo è. I membri della Commissione di grazia e giustizia ricorderanno che qualche mese fa fu discusso un disegno di legge che fu poi accantonato e che fu ispirato da alcuni furti di scarso valore che avevano comportato pene enormi per gli autori di un reato che, tutto sommato, non allarmava la società. In quella occasione l'estensore del disegno di legge aveva proposto che il giudizio di valutazione sull'equivalenza o sulla prevalenza tra attenuanti e aggravanti venisse esteso oltre i limiti dell'articolo 69 del codice penale, cioè che fosse consentito al magistrato, tenendo conto della situazione concreta, di emettere un giudizio di equivalenza o di prevalenza fra attenuanti ed aggravanti anche quando la pena per il reato aggravato è stabilita in maniera autonoma. In quell'occasione il rappresentante del Governo dichiarò che anche il Governo aveva in animo di proporre delle modificazioni in ordine all'articolo 69, in ordine a tutta la materia che attiene alle attenuanti, alle aggravanti e al modo con cui si calcolano e si applicano nei casi concreti; e perciò chiedeva che quel disegno di legge venisse accantonato, pur dichiarandosi favorevole e riconoscendo che questo modo di effettuare la valutazione del giudizio di equivalenza non era giusto, che il giudizio di equivalenza doveva estendersi certamente a tutti i reati e che non poteva avere importanza il fatto che per un reato aggravato fosse prevista la pena in maniera autonoma.

Ecco dunque la ragione di questo emendamento. Esso tiene presente questo orientamento della dottrina, tiene presente una lacuna che molte volte hanno lamentato i giudici, i quali hanno ravvisato nell'articolo 69 un limite al loro potere discrezionale e all'applicazione dell'articolo 133 del codice di procedura penale. Noi chiediamo che nel giudizio di equivalenza che viene demandato al giudice ai fini dell'amnistia e dell'indulto siano comprese anche quelle ipotesi



delittuose per le quali, nell'ipotesi aggravata, è prevista una pena autonoma rispetto all'ipotesi delittuosa semplice.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A L E S S I , relatore.** La Commissione è contraria.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo si rimette all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Maris e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Maris, Rendina, Terzacini, Morvidi, Gramegna, Gianquinto e Gullo è stato presentato, in via subordinata, un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I , Segretario:**

*In via subordinata, alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

« Non si tiene conto della pena che, per effetto di circostanza aggravante inerente alla qualità della parte offesa, è stabilita in modo indipendente da quella ordinaria del reato, quando sia applicabile l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4 del Codice penale ed il danno sia stato interamente riparato; ».

**A L E S S I , relatore.** Questo emendamento a mio avviso è superato.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Maris, mantiene l'emendamento?

**M A R I S .** Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Da parte dei senatori Maris, Gramegna, Gianquinto e Gullo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I , Segretario:**

*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, calcolata nel massimo edittale ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**M A R I S .** L'emendamento si illustra da sè. Poichè si calcolano le aggravanti, non si vede perchè non si debbano calcolare le attenuanti. Si calcolano le aggravanti nel massimo, quindi calcoliamo le attenuanti nel massimo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**A L E S S I , relatore.** Questa è una proposta che serve per l'avvenire; in atto la legge resti com'è.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Mi rimetto all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris, Gramegna ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

L'emendamento presentato dal senatore Gullo tendente a sopprimere nella lettera d) la parola « non » è precluso. Metto allora ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

RODA, PREZIOSI, TOMASSINI, DI PRISCO, MASCIALE. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare affinché non abbiano più a ripetersi i brutali interventi della polizia nei conflitti di lavoro, che costituiscono una grave lesione delle libertà di sciopero e di manifestazione perentoriamente affermate dalla Costituzione repubblicana.

Poichè tali aggressioni si verificano ormai con preoccupante frequenza nel corso di pacifiche manifestazioni e cortei debitamente preannunziati ed autorizzati, gli interpellanti chiedono che vengano, con la massima sollecitudine, individuati e puniti i responsabili di siffatti brutali interventi, e che si dia in tal modo concreta attuazione al voto che il Parlamento ha di recente espresso in merito al non intervento nei conflitti di lavoro. (462)

PERRINO, GIUNTOLI Graziuccia, SALARI, SPASARI, LIMONI, ANGELILLI. — *Ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Rilevato lo stato di disagio che si è determinato nel Paese e che tocca il 90 per cento dei cittadini — a seguito della vertenza Medici-Mutue; vertenza che peraltro non accenna a comporsi,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti intendano adottare per superare la grave situazione, nel giusto temperamento delle esigenze della categoria dei Medici e della moltitudine dei cittadini coperti dal rischio di assicurazione malattia. (463)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

MACCARRONE, BERTOLI, CONTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per dare immediata attuazione al-

la determinazione della Corte dei conti numero 578, comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica il 29 gennaio 1966 promuovendo l'inquadramento della « Nazionale Cogne » in uno o più enti autonomi di gestione; in che cosa consistono le condizioni, cui, sotto l'aspetto economico e finanziario, deve essere subordinato a giudizio del Ministero delle partecipazioni statali l'inquadramento richiesto;

quali sono le cause della perdita complessiva della Società, calcolata al 31 dicembre 1965 a lire 8.500 milioni, superiore al terzo del capitale sociale e giudicata dalla Corte dei conti come una tendenza progressiva, irreversibile, difficilmente attribuibile a cause contingenti. (1257)

KUNTZE, CONTE. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali è in corso un'inchiesta sull'operato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

Si chiede in particolare di sapere se è vero che da parte dell'Ispettorato in questione sono stati erogati contributi statali per opere di miglioramento fondiario e di trasformazioni agrarie mai eseguite o eseguite solo parzialmente, e ciò anche con il ricorso a false documentazioni.

Gli interroganti inoltre domandano al Ministro se non ritiene che lo scandalo costituisce una nuova dimostrazione della necessità, tante volte prospettata in Parlamento dai Gruppi comunisti, che all'esame delle domande di contributi statali per l'agricoltura provvedano apposite commissioni democraticamente costituite e che a tutti i provvedimenti sia data pubblicità, anche mediante la loro pubblicazione negli albi pretori dei Comuni. (1258)

GAIANI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non creda dovere intervenire per scongiurare la minacciata chiusura dello Stabilimento per la produzione del glutammato (società Montesi) di Bottrighe.

Tale provvedimento getterebbe sul lastrico 127 operai e provocherebbe un ulteriore aggravamento della drammatica situazione della laboriosa frazione della città di Adria che ha già visto la chiusura della fornace « Pizzetti », la riduzione di occupazione alla fornace RDB e la mancata assunzione di 120 operai allo zuccherificio Montesi. (1259)

GAIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno impartire all'Ente delta padano nuove e più elastiche direttive per consentire un'equa assegnazione degli oltre 250 ettari di terra ricavati dalla bonifica della Valle Moceniga a tutti i coltivatori diretti di Rosolina.

A tal fine è necessaria una revisione dei criteri del bando emesso a suo tempo dall'Ente delta in modo da assegnare i terreni, non solo alle 47 famiglie alle quali è stato concesso fin d'ora in affitto lo sfalcio di foraggi della valle, ma a tutti i coltivatori diretti che ne hanno fatto domanda e che hanno la casa e la stalla e non hanno più di 6 ettari in proprietà, così la terra potrà essere assegnata a circa un centinaio di famiglie eliminando il grave malcontento e la agitazione che regna tra gli interessati.

I criteri indicati, mentre sono ispirati a senso di giustizia, non contraddicono i principi della produttività in quanto, non potendosi, per la servitù militare imposta dalla installazione del radio-faro che impedisce la costruzione di case e stalle, costituire unità poderali nuove ed autonome, verranno assegnati, anzichè 5-6 ettari di terra per famiglia, 2-3 ettari che però andranno ad arrotondare piccole proprietà esistenti e aziende dirette coltivatrici già efficienti e produttive, attualmente destinate a colture ortive.

Infine l'interrogante chiede al Ministro se non creda consigliare all'Ente delta di promuovere la costituzione di una Commissione consultiva, rappresentativa delle organizzazioni dei coltivatori diretti di Rosolina e dell'Amministrazione comunale, che la affianchi nell'assegnazione dei terreni. (1260)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

MORVIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga che sia giunta l'ora di sciogliere la riserva, determinata dalla necessità di attendere le risultanze degli accertamenti in corso, con la quale in data 5 maggio 1965 venne risposto alla interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 2785.

Si ritiene infatti che gli accertamenti in corso oltre un anno fa non possano non essere ultimati, tanto più in quanto un funzionario dell'IACP di Viterbo è stato da molti mesi condannato da quel Tribunale per interesse privato in atti di ufficio. (4738)

MILITERNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, con l'urgenza che è *in re ipsa*, se non ritenga opportuno predisporre norme regolamentari relative alla concessione di brevi congedi al personale insegnante non di ruolo e supplente per il periodo necessario all'espletamento degli esami universitari. Ciò ad evitare che moltissimi insegnanti, particolarmente delle scuole elementari, iscritti alle Facoltà universitarie e di Magistero, perdano le sessioni di esami, o, per assenze necessitate dalla scuola in cui insegnano, passino in coda alle graduatorie relative.

La regolamentazione in oggetto apporterà notevoli vantaggi a numerosissimi studenti universitari sollevandoli dalla incresciosa situazione in cui attualmente versano, costretti come sono a rinunciare o procrastinare gli esami universitari, al fine di non perdere il diritto all'insegnamento — sia pure per brevi periodi — nonchè il diritto alle qualifiche, ai punti di servizio ed alla retribuzione economica, quest'ultima in moltissimi casi indispensabile per il proseguimento degli studi universitari. (4739)

MARULLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che l'ANAS (Azienda autonoma statale della strada) ha la sede del proprio compartimento a Palermo, mentre

la provincia di Messina ricade in prevalenza nel territorio della Sicilia orientale e ricavava un disagio dall'essere amministrata dagli Uffici dell'ANAS di Palermo, l'interrogante chiede di conoscere se intende esaminare l'opportunità che la città di Messina divenga sede di una sezione dell'ANAS.

Ciò non solo per le attuali esigenze e per il carico recente assunto dall'ANAS con l'assunzione di nuove arterie tra cui la Messina-Ponte Gallo ma anche in vista del prossimo sviluppo della rete della provincia di Messina e della vicina realizzazione del traforo dei Peloritani.

Pertanto, l'esigenza prospettata può essere risolta senza aggravio di spese per l'ANAS, nell'ambito degli organici attuali del compartimento. (4740)

VERONESI, TRIMARCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, nel quadro delle iniziative dirette a garantire la obiettività e la capacità tecnica nelle nomine degli amministratori e dei controllori di Enti pubblici, aziende, istituti e società a partecipazioni statali, se e quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per assicurare in tali nomine, per quanto di competenza della pubblica amministrazione, la più stretta applicazione delle precise norme di legge esistenti. (4741)

ADAMOLI, GUANTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi per cui l'accordo per il miglioramento del trattamento di previdenza erogato dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefoni, stipulato a Roma il 27 ottobre 1965 tra la delegazione INTERSIND-SIP e le organizzazioni sindacali (FIDAT-SILTE-UILTE), non è stato ancora reso operante; se non ritengono di dover disporre per l'immediata presentazione al Parlamento del relativo provvedimento legislativo, anche in considerazione del fatto, veramente singolare, che al personale di servizio vengano già applicati i contributi per la nuova sistemazione che però resta inoperante per i pensionati. (4742)

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che l'Opera nazionale ciechi civili ha comunicato al privo della vista Pirino Gavino di Porto Torres che « gli è stata corrisposta la somma di lire 383.800 quale acconto spettanze arretrate » dovute allo stesso, e che « la rimanente somma di lire 424.000 sarà liquidata non appena saranno messi a disposizione di quest'Opera gli ulteriori fondi richiesti allo scopo », per sapere se tali fondi siano stati messi a disposizione dell'ONCC affinché essa possa essere in grado di liquidare le rimanenti somme sia al Pirino Gavino, e sia a tutti coloro che attendono la corrispondenza di somme spettanti, evitando di prolungare l'attesa di tanti infelici privi della vista che sono per la totalità in gravissimo stato d'indigenza ed hanno pertanto grande necessità di riscuotere quelle somme. (4743)

AUDISIO, BOCCASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ed in quale modo intende intervenire nei confronti della Ditta Zoccola Maria & C. di Cassine (Alessandria) che, in dispregio dei più elementari diritti di libertà e di democrazia, ha sospeso a zero ore ben cinque lavoratori (3 uomini e 2 donne) tutti attivisti sindacali, per rappresaglia dopo lo sciopero nazionale dei lavoratori fornaciai, proclamato unitariamente dalle organizzazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL, il 5 maggio 1966.

Il titolare della Ditta è giunto allo sproposito di dichiarare di fronte ai dipendenti, appositamente riuniti, che egli « non poteva ammettere che i lavoratori facessero lo sciopero ».

Gli interroganti postulano l'immediata riammissione in attività di servizio dei cinque lavoratori sospesi, considerando — fra l'altro — che la citata Ditta svolge al massimo la propria attività produttiva ed è impegnata in un'azione di ampliamento delle proprie strutture produttive. (4744)

BOCCASSI, AUDISIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti

intenda prendere perchè l'INADEL (Istituto nazionale dipendenti enti locali) adegui la misura dell'indennità « Premio di servizio » a favore dei dipendenti degli Enti locali a quello che l'ENPAS (Ente nazionale previdenza assistenza statali) corrisponde al personale statale collocato a riposo. (4745)

CAPONI. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito ai criteri di esplicito favoritismo adottati nell'assunzione di personale da parte dell'Istituto alberghiero di Spoleto (Perugia) dell'ENALC.

L'interrogante chiede, in particolare, che, per colpire le eventuali responsabilità, sia accertata la veridicità delle accuse di favoritismo mosse nei confronti dell'assunzione per chiamata del segretario e dell'applicata di segreteria, il primo scapolo e la seconda moglie di un ingegnere dell'Enel, entrambi preferiti a persone con uguale preparazione professionale e in condizioni di maggiore bisogno economico familiare. Soprattutto profonda indignazione ha sollevato in tutta la cittadinanza l'assunzione di una bidella, nella persona di una giovane nubile, in buone condizioni economiche di famiglia, avvenuta con bando di concorso appositamente preparato dal Direttore per favorirla con la richiesta di un titolo di studio non necessario alle mansioni svolte, esposto solo all'interno dell'Istituto, cosicché la mancata pubblicazione esterna ha portato all'esclusione di due vedove in condizioni di estremo bisogno, la prima con tre figli minori a carico moglie di un lavoratore deceduto all'estero, la seconda con due bambini moglie di un operaio banalmente ucciso da un brigadiere dei carabinieri mentre si recava tranquillamente al lavoro. (4746)

MACCARRONE. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se non reputino opportuno disporre una indagine, secondo la rispettiva competenza, per accertare le condizioni dei ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere e per stabilire quale trattamento sa-

nitario e dietetico viene praticato agli ammalati, in considerazione del fatto che, per il ricovero nel suddetto ospedale, viene richiesta al Ministero di grazia e giustizia una retta sensibilmente inferiore a quella media in vigore negli ospedali psichiatrici italiani. (4747)

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante,

considerate le gravissime difficoltà finanziarie fra le quali si dibattono le Accademie e gli Istituti superiori di cultura del nostro Paese;

considerata la portata alquanto limitata dei contributi concessi dallo Stato agli Enti suddetti;

chiede di sapere se non ritenga opportuno che prima di procedere alla istituzione di nuovi enti di cultura, si provveda con maggiori e più idonei finanziamenti affinché gli enti attualmente esistenti siano messi in grado di svolgere più degnamente ed utilmente i propri compiti. (4748)

### Ordine del giorno

#### per la seduta di venerdì 13 maggio 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 13 maggio, alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MONNI ed altri. — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1654).

2. Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (1215-Urgenza).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1500).

2. TRABUCCHI ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1409).

3. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

4. Deputati DI GIANNANTONIO; GIORGI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. BANFI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni (1525).

6. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile (233).

7. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 21,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari